SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 giugno 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 313.

Regolamento del servizio telex, in attuazione del libro quarto, titolo II, capo II, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1972, n. 156 . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 5 giugno 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Castel Campagnano . . . . Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Firenze

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 9

Università «Federico II» di Napoli

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 11

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Comunicato relativo alla procedura di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE . . . . Pag. 13

Ministero dell'interno: Ricompense al valor civile . . Pag. 14

Ministero della sanità: Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi; modifiche di autorizzazioni già concesse). Pag. 17

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 32

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 marzo 1992 recante: «Accantonamento della somma di lire 43.352 miliardi del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente e parte in conto capitale, in attesa di definitiva ripartizione». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1992) . . . . Pag. 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1992, n. 314.

Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

92G0344

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 313.

Regolamento del servizio telex, in attuazione del libro quarto, titolo II, capo II, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735;

Riconosciuta la necessità di dare esecuzione alle disposizioni del libro quarto, titolo II, capo II, del citato testo unico;

Riconosciuta l'esigenza di disciplinare il servizio telex in conformità alla direttiva della Commissione delle Comunità europee relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni n. 88/301/CEE del 16 maggio 1988;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazionie dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro:

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Abbonamento al servizio - Modalità

1. Per l'espletamento del servizio telex di cui all'art. 251 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, di seguito denominato codice p.t., gli apparecchi terminali da collegare alla rete telegrafica pubblica a commutazione possono essere acquisiti direttamente dal richiedente il servizio oppure forniti in uso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di seguito denominata Amministrazione.

2. Per «apparecchi terminali» si intendono gli apparecchi allacciati direttamente o indirettamente al punto terminale della rete telegrafica pubblica di cui al comma 1 per trasmettere, trattare o ricevere informazioni.

3. La domanda di abbonamento al servizio, da perfezionarsi con la stipula di apposito contratto, deve essere presentata direttamente o inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio.

4. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) le generalità e la residenza del richiedente se persona fisica ovvero, in caso diverso la denominazione e la sede dell'ente, dell'istituto, della società o della ditta;

b) l'esatta ubicazione del locale nel quale si richiede che vengano installati gli apparecchi terminali;

c) se il richiedente intenda provvedere in proprio all'acquisizione dell'apparecchio terminale con la precisazione del tipo di apparecchio omologato secondo le norme vigenti prescelto o se, invece, il richiedente intenda utilizzare un apparecchio terminale fornito in uso dall'Amministrazione con la precisazione del tipo prescelto tra quelli proposti dall'Amministrazione;

d) ogni altro elemento che sia ritenuto utile ai fini della realizzazione dell'allacciamento richiesto.

5. La domanda deve essere sottoscritta:

a) dal richiedente, se persona fisica;

b) dal legale rappresentante, nell'ipotesi di enti di diritto privato, istituti, associazioni, società, ditte e simili;

c) dall'organo competente, nel caso di amministrazioni pubbliche.

6. L'evasione delle domande di abbonamento al servizio è effettuata secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse. A detto criterio è consentito derogare per motivi di pubblico interesse o per motivi di ordine tecnico che saranno valutati da apposita commissione da istituirsi con ordinanza dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, composta di tre funzionari con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo, categoria IX.

7. L'attivazione del servizio è subordinata al versamento dei contributi ed alla costituzione del deposito cauzionale previsti dal successivo art. 5 nonché alla presentazione di tutti i documenti richiesti a norma di legge, in conformità, peraltro, al disposto dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali adempimenti devono essere svolti entro sessanta giorni dallo specifico invito da parte dell'Amministrazione, pena la decadenza della domanda di abbonamento al servizio.

8. I circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche provvedono affinché l'attivazione del servizio avvenga entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di abbonamento al servizio chiedendo, in particolare, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima, l'approntamento dei necessari circuiti al gestore del servizio telefonico. Peraltro, ove sussistano indisponibilità di risorse tecniche che non consentano il rispetto dei termini sopra previsti per l'attivazione del servizio, il gestore del servizio telefonico è tenuto ad informare l'Amministrazione, entro quindici giorni dalla data della formale richiesta dei circuiti, circa la natura degli impedimenti ed i prevedibili tempi di approntamento dei circuiti stessi. I circoli provvedono, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, ad informare il richiedente di ogni eventuale impedimento o causa di ritardo relativi alla attivazione del servizio.

Art. 2.

Costituzione e manutenzione del posto telex

1. L'apparecchio terminale utilizzato per espletare il servizio telex deve essere installato nella sede operativa dell'utente.

2. Nel caso in cui l'apparecchio terminale sia acquisito in proprio dall'utente, l'Amministrazione provvede esclusivamente alla realizzazione del collegamento tra la rete telegrafica pubblica a commutazione e la sede d'utente fino all'apposita terminazione, mentre l'installazione e la manutenzione dell'apparecchio terminale sono a cura dell'utente che vi provvede per il tramite di ditte autorizzate. A richiesta dell'utente l'Amministrazione può provvedere alla manutenzione dell'apparecchio terminale anzidetto.

3. Qualora l'apparecchio terminale venga fornito in uso dall'Amministrazione, l'installazione, il collegamento alla rete e la manutenzione sono a cura dell'Amministrazione stessa.

Art. 3.

Indicativo di chiamata

1. Ciascun utente è identificato da un numero di chiamata e da un nominativo.

2. Il nominativo, scelto dall'utente, non può avere un numero di caratteri superiore a quello stabilito dall'Amministrazione e può essere modificato, a richiesta dell'utente stesso, nel corso dell'abbonamento. La modifica è effettuata esclusivamente dal competente circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e comporta la corresponsione da parte dell'utente del contributo previsto ai sensi dell'art. 253 del codice p.t.

3. L'Amministrazione ha facoltà, qualora esigenze tecniche lo richiedano, di modificare il numero di chiamata, dandone preavviso scritto di almeno novanta giorni all'utente.

Art. 4.

Decorrenza e durata dell'abbonamento

1. L'abbonamento al servizio telex decorre dalla data di realizzazione del collegamento tra la rete telegrafica pubblica a commutazione e la sede dell'utente fino all'apposita terminazione oppure fino all'apparecchio terminale, se questo è fornito dall'Amministrazione e, salvo le eccezioni di cui all'art. 12, comma 3, ed all'art. 16, ha la durata minima di un anno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di realizzazione del collegamento anzidetto.

2. Salvo i casi particolari di cui agli articoli 5, comma 4, e 12, comma 3, la disdetta dell'abbonamento deve essere comunicata con preavviso di almeno novanta giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio.

Art. 5.

Canoni, contributi, deposito cauzionale, tariffe

1. I canoni ed i contributi da corrispondere ai sensi dell'art. 253 del codice p.t. sono:

a) canone di abbonamento al servizio, la cui misura può variare in relazione alle categorie di utenza previste dal decreto di cui all'art. 253 del codice p.t., tenuto conto dell'uso del posto telex di cui all'art. 10, comma 1;

b) canone per il noleggio e la manutenzione dell'apparecchio terminale, se questo è di proprietà dell'Amministrazione; esso può variare in relazione alle caratteristiche dell'apparecchio dato in uso;

c) canone di manutenzione dell'apparecchio terminale, se questo è acquisito in proprio dall'utente e tenuto in manutenzione dall'Amministrazione; esso può variare in relazione al tipo di apparecchio;

d) contributo per la costituzione del posto telex, la cui misura varia a seconda che l'apparecchio terminale sia acquisito in proprio dall'utente oppure fornito in uso dall'Amministrazione.

2. I canoni decorrono dalla data di realizzazione del collegamento di cui all'art. 4; per il periodo compreso tra tale data e l'inizio del mese successivo deve essere corrisposto il relativo rateo dei canoni. Trascorso il primo anno di abbonamento, l'obbligo del pagamento dei canoni cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di abbonamento viene risolto.

3. L'abbonato è responsabile dell'esattezza delle indicazioni fornite per la determinazione dei canoni. Nel caso di indicazioni inesatte, rilevate anche nel corso dell'abbonamento, che avessero portato all'applicazione di canoni inferiori a quelli dovuti, l'abbonato è obbligato a versare all'Amministrazione la differenza tra le quote dovute e quelle effettivamente versate.

4. Fatti salvi gli ordinari rimedi giurisdizionali, l'abbonato che non intenda accettare eventuali modifiche delle tariffe o diverse condizioni di abbonamento disposte dall'Amministrazione nel corso dell'abbonamento, deve darne partecipazione al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio entro trenta giorni dall'entrata in vigore del relativo provvedimento, mediante lettera raccomandata. In tal caso l'abbonamento è risolto con effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della suddetta comunicazione da parte dell'abbonato, ovvero alla scadenza del primo anno di abbonamento qualora questo non sia ancora maturato.

5. La misura e le modalità di versamento dei canoni e dei contributi come pure del deposito cauzionale sono stabiliti, ai sensi dell'art. 253 del codice p.t., con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

6. I contributi da corrispondere in caso di subentro ad una utenza già costituita ed in caso di riattivazione del servizio sospeso per morosità ai sensi dell'art. 17, comma 3, sono stabiliti con le modalità di cui all'art. 253 del codice p.t.

7. Le tariffe per il servizio telex nazionale sono stabilite, ai sensi dell'art. 7 del codice p.t., con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro. Le tasse generali terminali e di transito per le comunicazioni internazionali sono stabilite, ai sensi dell'art. 8 del codice p.t., con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro, in base alle convenzioni ed agli accordi internazionali.

Art. 6.

Spese a carico dell'abbonato

1. Sono a carico dell'abbonato tutte le spese necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi terminali nonché per la fornitura dell'energia elettrica, il cui impianto deve essere realizzato in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

2. Quando la manutenzione degli apparecchi terminali non è curata dall'Amministrazione, l'abbonato, in caso di guasto, prima di chiedere l'intervento dei tecnici p.t. è tenuto a verificare la funzionalità degli apparecchi stessi. La chiamata di tecnici dell'Amministrazione, cui consegua l'accertamento di guasti non riferiti alla rete, comporta l'addebito all'abbonato delle spese di sopralluogo.

Art. 7

Servizi speciali ed accessori

1. L'abbonato al servizio telex può utilizzare il proprio apparecchio terminale per inviare e ricevere telegrammi con le modalità prescritte dall'Amministrazione.

2. L'abbonato può altresì avvalersi dei servizi accessori messi a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 8.

Conservazione e custodia degli apparecchi terminali e dei materiali di proprietà dell'Amministrazione

1. L'abbonato deve conservare e custodire, con ogni diligenza, gli apparecchi terminali ed i materiali messi a sua disposizione dall'Amministrazione. Egli ne risponde anche nel caso di danneggiamento o distruzione da parte di terzi, di furto e incendio, salvo i casi di forza maggiore da provarsi a cura e spese dell'abbonato. In tali ipotesi egli è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese da essa sostenute per la riparazione o la sostituzione degli apparecchi.

Art. 9.

Modifiche degli impianti terminali

1. Eventuali modifiche alla configurazione del posto telex, purché non comportino la variazione del rapporto di utenza prevista dall'art. 13, devono essere comunicate immediatamente, via telex o per iscritto, al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente.

2. Qualsiasi intervento di ordine tecnico sull'apparecchio terminale deve essere effettuato esclusivamente da personale dell'Amministrazione o delle ditte autorizzate di cui al precedente art. 2, comma 2.

3. L'abbonato è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. In caso di inadempienza sono a carico dell'abbonato le spese di ripristino della configurazione originaria del posto telex nonché ogni altro onere conseguente agli interventi indebitamente effettuati.

4. L'abbonato, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto ad adeguare il proprio posto telex alle mutate situazioni di traffico sull'apparecchio terminale qualora esse pregiudichino il regolare svolgimento del servizio. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito dall'Amministrazione comporta la risoluzione del contratto d'abbonamento che ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto da parte dell'abbonato e va disposta con provvedimento motivato.

Art. 10.

Uso del posto telex

1. Non sono considerati terzi, ai fini del divieto di cui al comma 1 dell'art. 257 del codice p.t., coloro che, nell'ambito dell'attività di un consorzio legalmente costituito, abbonato al servizio telex, utilizzano il posto telex di quest'ultimo, nonché i familiari, gli associati, i dipendenti e i clienti dell'abbonato telex. È fatto comunque divieto al titolare dell'abbonamento di pretendere per il traffico svolto un corrispettivo diverso da quello stabilito dalle norme tariffarie.

2. Per lo scambio delle comunicazioni telex l'abbonato deve attenersi alle norme operative stabilite dall'Amministrazione, pena la perdita della facoltà di reclamo di cui all'art. 18.

3. È fatto obbligo all'abbonato di mantenere l'apparecchio terminale permanentemente inserito in linea, in posizione di normale funzionamento.

4. È consentito all'abbonato lo scambio di corrispondenza anche in linguaggio criptografico. In tal caso, l'abbonato ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'Amministrazione.

5. In caso di ripetute inadempienze agli obblighi relativi agli usi del posto telex, l'Amministrazione può procedere, previa comunicazione scritta all'abbonato, alla risoluzione del contratto di abbonamento.

Art. 11.
Verifiche e controlli

1. Ai fini delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 260 del codice p.t., l'abbonato deve, in relazione alle comunicazioni svolte, fornire le informazioni ed i documenti che l'Amministrazione ritenga di richiedere, relativi all'esercizio del servizio telex.

2. In caso di inadempienza si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 10.

Art. 12.
Trasferimento del posto telex

1. Il trasferimento del posto telex nell'ambito dello stesso comune o da un comune all'altro viene effettuato previo pagamento da parte dell'abbonato del contributo previsto ai sensi dell'art. 253 del codice p.t., la cui misura varia a seconda che l'apparecchio terminale sia acquisito in proprio dall'abbonato oppure fornito in uso dall'Amministrazione.

2. La richiesta di trasferimento deve essere inoltrata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, il quale provvede al trasferimento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa; nel caso si applicano le stesse modalità previste dall'art. 1, comma 8.

3. Qualora esigenze tecniche non permettano di eseguire il trasferimento entro il termine di cui all'art. 1, comma 8, l'abbonato ha facoltà di disdire l'abbonamento entro trenta giorni dalla comunicazione negativa dell'Amministrazione. In tale caso il contratto di abbonamento è risolto con effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della disdetta.

Art. 13.
Variazione del rapporto di utenza

1. L'abbonato al servizio telex, fatta salva la durata minima dell'abbonamento prevista dall'art. 4, comma 1, può chiedere la variazione del proprio rapporto di utenza, esercitando la facoltà di scelta in ordine all'acquisizione dell'apparecchio terminale prevista dall'art. 1, comma 1. La richiesta scritta di variazione del rapporto di utenza deve essere inoltrata al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente con preavviso di almeno novanta giorni.

2. L'evasione delle richieste di cui al comma 1 è effettuata secondo l'ordine di presentazione delle richieste stesse, compatibilmente con le esigenze tecniche.

3. La procedura prevista dai commi 1 e 2 vale anche quando la variazione del rapporto di utenza riguarda la manutenzione dell'apparecchio terminale ai sensi dell'art. 2, comma 2.

Art. 14.
Sospensione del servizio - Interruzione del collegamento.

1. Per grave necessità pubblica, ai sensi dell'art. 5 del codice p.t., il servizio telex può in qualsiasi momento essere sospeso sull'intero territorio nazionale o su parte di esso senza che l'abbonato possa pretendere alcuna indennità, salvo il rimborso della quota dei canoni in misura proporzionale alla durata della sospensione.

2. Nel caso d'interruzione del collegamento per motivi tecnici o di forza maggiore l'abbonato ha diritto al rimborso della quota dei canoni commisurata al periodo d'interruzione.

Art. 15.
Elenchi degli abbonati nazionali ed esteri

1. All'abbonato viene fornita gratuitamente dall'Amministrazione una copia dell'elenco degli abbonati al servizio telex nazionale. A richiesta dell'abbonato stesso e verso pagamento dell'importo stabilito dall'Amministrazione, vengono fornite altre copie dello stesso elenco e copie degli elenchi degli abbonati al servizio telex delle amministrazioni estere.

2. L'abbonato può chiedere che siano inserite gratuitamente nell'elenco di cui al comma 1 le indicazioni strettamente necessarie alla propria individuazione.

Art. 16.
Abbonamenti per periodi inferiori ad un anno

1. Il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, sulla base delle direttive impartite dall'organo centrale competente, autorizza collegamenti telex ad uso privato per periodi inferiori ad un anno, in occasione di congressi, mostre, fiere, manifestazioni artistiche, sportive, culturali ed in ogni altra circostanza particolare da valutare di volta in volta, alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1, 5 e 10 in quanto applicabili.

Art. 17.
Modalità dei pagamenti
Indennità di mora - Recupero crediti

1. Il pagamento delle somme dovute dall'abbonato deve essere effettuato entro la scadenza prefissata dall'Amministrazione.

2. In caso di ritardato pagamento, l'abbonato deve corrispondere una indennità, comprensiva degli interessi legali, pari al 12%, in ragione d'anno, delle somme non versate, con un minimo di L. 2.000 per ogni nota di addebito rivalutabile con i provvedimenti tariffari.

3. In caso di mancato pagamento entro quindici giorni dalla richiesta scritta o via telex, l'Amministrazione, fermo restando il diritto all'indennità di cui al comma 2, può sospendere il servizio senza che l'abbonato possa pretendere alcun indennizzo. Trascorsi trenta giorni dalla sospensione l'Amministrazione può risolvere il contratto di abbonamento, previa comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, comma 3.

4. L'Amministrazione ha diritto di rivalersi, per il recupero del suo credito, sulle somme anticipate dall'abbonato a qualsiasi titolo, salvo ogni altro diritto di rivalsa nei confronti dell'abbonato medesimo.

Art. 18.

Reclami

1. L'abbonato può presentare reclamo per chiedere la restituzione di somme indebitamente pagate. I reclami, corredati della nota di addebito, devono essere presentati direttamente o inviati con lettera raccomandata al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio entro il termine di novanta giorni dalla data di invio della predetta nota di addebito.

Art. 19.

Servizio telex da posti pubblici

1. Chiunque può trasmettere e ricevere comunicazioni dai posti pubblici telex istituiti ai sensi dell'art. 259 del codice p.t., con le modalità stabilite dall'Amministrazione.

2. I reclami per somme indebitamente corrisposte debbono essere presentati direttamente al posto pubblico dal quale sono state effettuate le comunicazioni, entro il termine di quindici giorni.

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Limitatamente al primo anno di applicazione del presente regolamento, le richieste di variazione del rapporto di utenza presentate, con le modalità di cui all'art. 13, dagli abbonati telex già attivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso ed intese ad ottenere la sostituzione dell'apparecchio terminale fornito in uso dall'Amministrazione con altro acquisito in proprio ai sensi dell'art. 1, vengono soddisfatte dall'Amministrazione entro il periodo massimo di un anno dalla data di presentazione delle richieste stesse.

Art. 21.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, concernente l'approvazione del regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VIZZINI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 251 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973:

«Art. 251 (*Ammissione al servizio*). — Chiunque può chiedere di collegarsi alla rete telegrafica a commutazione automatica dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per lo scambio diretto e temporaneo di comunicazioni telegrafiche».

— Si riporta il testo dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:

«2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 253 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973:

«Art. 253 *(Contributi - Canoni - Deposito cauzionale).* — L'utente del servizio telex deve costituire i depositi cauzionali e corrispondere i contributi ed i canoni stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione».

Note all'art. 5:

Il testo dell'art. 253 del codice postale e delle telecomunicazioni è riportato in nota all'art. 3.

- L'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni è stato abrogato dall'art. 7, comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, il quale ha previsto, nel contempo, che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno debbano essere stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. Se ne trascrive, ad ogni buon conto, il testo:

«Le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, fatta salva la competenza dello stesso Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nei casi previsti dal codice postale e delle telecomunicazioni. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del ripetuto codice postale e delle telecomunicazioni:

«Art. 8 *(Tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni internazionali).* — Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate.

Con uguale provvedimento sono stabilite le tariffe per i servizi internazionali di telecomunicazioni per la quota-parte terminale o di transito».

Nota all'art. 10:

Si riporta il testo dell'art. 257 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973:

«Art. 257 *(Scambio della corrispondenza - Divieti - Sanzioni).* — Il traffico scambiato dall'utente del servizio telex deve riguardare esclusivamente l'attività di sua pertinenza ed è quindi vietato qualsiasi traffico per conto di terzi.

L'impianto non può essere messo a disposizione di terzi.

In caso di infrazione accertata e regolarmente contestata, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni potrà applicare una penale in misura non superiore all'importo della cauzione. In caso di recidiva sarà applicata una penale in misura pari all'importo della cauzione e l'Amministrazione stessa potrà anche procedere alla risoluzione anticipata del rapporto di utenza, salva la eventuale applicazione delle sanzioni previste dal primo, secondo ed ultimo comma dell'art. 218 del presente decreto, senza essere tenuta a corrispondere risarcimenti o indennizzi di sorta.

Per ogni altra violazione degli obblighi da parte dell'utente, l'Amministrazione può imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal regolamento».

Nota all'art. 11:

- Si riporta il testo dell'art. 260 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973:

«Art. 260 *(Controlli).* — L'esercizio del servizio telex è soggetto a verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. L'utente è obbligato a dare libero accesso nei propri uffici agli incaricati dell'Amministrazione stessa, muniti di apposita autorizzazione, allo scopo di vigilare sulla esatta osservanza degli obblighi assunti dall'utente medesimo».

Nota all'art. 12:

L'art. 253 del codice postale e delle telecomunicazioni è riportato in nota all'art. 3.

Nota all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'art. 259 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973:

«Art. 259 *(Istituzione di posti pubblici telex).* — I posti pubblici telex sono istituiti con provvedimento del direttore compartimentale competente per territorio o dell'organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

È necessario il parere del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio».

92G0345

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 giugno 1992.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Castel Campagnano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Eugenio Marotta è stato eletto consigliere del comune di Castel Campagnano (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato sindaco;

Considerato che il suddetto amministratore, nel periodo intercorrente tra il settembre 1991 ed il gennaio 1992 ha riportato numerose denunce ad opera degli organi di polizia;

Constatato, pertanto, che l'espletamento da parte del sig. Eugenio Marotta della carica elettiva ricoperta è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale;

Constatato, altresì, che, per la notorietà del comportamento tenuto dal sig. Marotta, la permanenza del medesimo amministratore nel civico consesso, oltre a costituire un grave nocumento per il prestigio delle istituzioni, determina grave allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere e di sindaco del comune di Castel Campagnano (Caserta);

Visto il decreto del prefetto di Caserta n. 2699/13.1Gab dell'11 maggio 1992 con il quale il predetto è stato sospeso dalle cariche di consigliere e di sindaco;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Eugenio Marotta è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Castel Campagnano (Caserta).

Roma, 5 giugno 1992

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Marotta Eugenio, è stato eletto consigliere del comune di Castel Campagnano nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato sindaco.

Il medesimo, nel periodo intercorrente tra il mese di settembre 1991 ed il gennaio 1992 risulta essere stato denunciato dagli organi di polizia per abuso d'ufficio, omessa denuncia di acquisto di pistola da parte del comune, truffa in concorso, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, truffa tentata ad abuso d'ufficio in concorso, concorso in falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici, abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio in relazione ed abuso edilizio su suolo demaniale, truffa e falsità ideologica in concorso.

Le predette denunce risultano trarre origine da indagini derivate da esposti di cittadini che dimostrano la notorietà del comportamento del sig. Eugenio Marotta in chiaro contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e certo incompatibile con le esigenze di decoro, dignità e prestigio delle cariche elettive ricoperte. Tutto ciò ingenera motivato allarme nella popolazione e determina il pericolo di grave turbative dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi della ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere comunale di Castel Campagnano e nelle more, con provvedimento n. 2699/13.1/Gab dell'11 maggio 1992, ritenuti sussistenti motivi di grave e urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalle cariche rivestite.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Castel Campagnano (Caserta) essendosi verificata una delle ipotesi previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Eugenio Marotta dalle cariche di consigliere comunale e di sindaco del predetto ente locale.

Roma, 4 giugno 1992

Il direttore generale: MALPICA

92A2851

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 25 settembre 1991;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 12 marzo 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 268 relativo alla scuola di specializzazione in cardiologia è soppresso e sostituito dai seguenti, con il seguente spostamento della numerazione degli altri articoli dello statuto.

Art. 268. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiologia presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 269. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 270. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 271. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 272. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) strutture e metabolismo del cuore e dei vasi;
b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
c) fisiopatologia cardiorespiratoria;
d) medicina interna generale;
e) semeiotica generale cardiovascolare;
f) informatica medica e strumentazione biomedica;
g) metodologie diagnostiche non invasive;
h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;
i) patologia e clinica cardiovascolare;
l) farmacologia e terapia cardiovascolare.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:
anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
biochimica;
biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:
fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I e II).

c) Fisiopalogia cardiorespiratoria:
fisiopatologia cardiorespiratoria (I e II).

d) Medicina interna generale:
fondamenti di semeiotica medica;
rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare.

e) Semeiotica generale cardiovascolare:
semeiotica del ricambio idrosalino;
semeiotica fisica cardiovascolare (I e II).

f) Informatica medica e strumentazione biomedica:
informatica medica e strumentazione biomedica (I e II).

g) metodologie diagnostiche non invasive:
indagini diagnostiche non invasive I (elettrocardiografia e vettocardiografia, fonocardiografia e poligrafia);
indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);
indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica, ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC, risonanza magnetica nucleare (RMN), metodiche radioisotopiche).

h) Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:
indagini diagnostiche invasive I (emodinamica, elettrofisiologia);
indagini diagnostiche invasive II (radiologia, contrastografia);
cardiochirurgia.

i) Patologia e clinica cardiovascolare:
anatomia patologica (I e II);
patologia e clinica cardiovascolare (I e II).

l) Farmacologia e terapia cardiovascolare:
farmacologia cardiovascolare;
farmacologia e terapia cardiovascolare;
terapie intensive cardiologiche.

Art. 273. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica teorico-pratica nonché di tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:
anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
biochimica e biofisica.

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:
fisiologia dell'apparato cardiovascolare I.

Fisiopatologia cardiorespiratoria:
fisiopatologia cardiorespiratoria I.

Medicina interna generale:
fondamenti di semeiotica medica;
rapporti fra patologia di vari apparati e patologia cardiovascolare.

Semeiotica generale cardiovascolare:
semeiotica del ricambio idrosalino.

Informatica medica e strumentazione biomedica:
informatica medica e strumentazione biomedica I.

II Anno:

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:
fisiologia dell'apparato cardiovascolare II.

Fisiopatologia cardiorespiratoria:
fisiopatologia cardiorespiratoria II.

Semeiotica generale cardiovascolare:
semeiotica fisica cardiovascolare I.

Informatica medica e strumentazione biomedica:
informatica medica e strumentazione biomedica II.

Metodologie diagnostiche non invasive:
indagini diagnostiche non invasive I.

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:
indagini diagnostiche invasive I.

Patologia clinica cardiovascolare:
anatomia patologica I;
patologia e clinica cardiovascolare I.

Farmacologia e terapia cardiovascolare:
farmacologia cardiovascolare.

III Anno:

Semeiotica generale cardiovascolare:
semeiotica fisica cardiovascolare II.

Metodologie diagnostiche non invasive:
indagini diagnostiche non invasive II.

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:
indagini diagnostiche invasive II.

Patologia e clinica cardiovascolare:
anatomia patologica II;
patologia e clinica cardiovascolare II.

Farmacologia e terapia cardiovascolare:
farmacologia e terapia cardiovascolare.

IV Anno:

Metodologie diagnostiche non invasive:
indagini diagnostiche non invasive III.

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:
cardiochirurgia.

Patologia e clinica cardiovascolare:
patologia e clinica cardiovascolare III.

Farmacologia e terapia cardiovascolare;
terapie intensive cardiologiche.

Art. 274. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

unità coronarica e reparto di clinica medica I;
servizio di cardiologia ambulatoriale dell'istituto di clinica medica I;
laboratorio di emodinamica;
unità intensiva dell'istituto di geriatria e servizio di riabilitazione cardiologici;
unità intensiva dell'ospedale di Fucecchio;
unità coronarica mobile.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 2 maggio 1992

Il pro rettore: ZAMPI

92A2838

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989 con cui è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il quadriennio 1986-90;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con la quale è stata istituita la seconda Università di Napoli;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991 con la quale è stata istituita presso l'Ateneo «Federico II» la facoltà di economia e commercio finalizzata alla seconda Università di Napoli, con il corso di laurea in economia aziendale;

Considerato che entro il termine previsto dal predetto art. 5 del decreto ministeriale sopracitato non è stata presentata domanda di opzione dal numero di docenti di ruolo richiesto e che pertanto le attribuzioni del consiglio della facoltà di economia e commercio del secondo Ateneo sono esercitate dal corrispondente consiglio di facoltà dell'Ateneo «Federico II» di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia e commercio del 3 settembre 1991 con la quale la stessa facoltà ha stabilito di costituirsi come organo deliberante facente funzioni di consiglio di facoltà per l'attivazione per l'anno accademico 1991-92 del corso di laurea in economica aziendale della seconda Università di Napoli;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio di facoltà di economia e commercio del 3 settembre 1991; del senato accademico del 13 settembre 1991 e del consiglio di amministrazione del 17 settembre 1991;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta dell'11 ottobre 1991;

Viste le ulteriori deliberazioni con le quali le autorità accademiche di questo Ateneo si sono uniformate ai rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale nella suddetta adunanza (delibera del consiglio della facoltà di economia e commercio del 15 ottobre 1991, del senato accademico del 21 ottobre 1991 e del consiglio di amministrazione del 21 ottobre 1991);

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 101 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti, unicamente ai fini dell'attivazionedel corso di laurea in economia aziendale presso la facoltà di economia e commercio della seconda Università di Napoli, limitatamente all'anno accademico 1991-92, i seguenti articoli:

LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE
(SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI)

Art. 102. — La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 103. — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in economia aziendale sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1) sociologia;

2) istituzioni di diritto privato;

3) istituzioni di diritto pubblico;

4) economia politica I;

5) economia politica II;

6) storia economia;

7) statistica metodologica;

8) economia aziendale;

9) metodologia e determinazioni quantitative di azienda;

10) diritto commerciale;

11) politica economica e scienza delle finanze;

12) economia aziendale (corso progredito);

13) economia delle aziende industriali;

14) economia delle aziende commerciali;

15) economia delle aziende di credito;

16) organizzazione del lavoro;

17) matematica generale.

Insegnamenti complementari:

1) economia delle aziende industriali: corso progredito;

2) economia delle aziende di credito: corso progredito;

3) economia delle aziende commerciali: corso progredito;

4) statistica metodologica: corso progredito;

5) metodologia delle scienze sociali;

6) matematica finanziaria e attuariale;

7) direzione e analisi del processo decisionale;

8) organizzazione delle imprese industriali;

9) programmazione e controllo;

10) funzioni finanziarie;

11) funzioni commerciali;

12) funzioni di produzione;

13) amministrazione del personale e analisi delle mansioni;

14) economia dei settori di aziende industriali;

15) economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

16) economia delle imprese pubbliche;

17) metodi quantitativi per le decisioni;

18) bilancio ed altre determinazioni di sintesi;

19) contabilità industriale;

20) sistemi di informazioni e di controllo;

21) pianificazione a lungo periodo;

22) economia delle fonti di energia;

23) economia degli intermediari finanziari;

24) rilevazioni bancarie;

25) organizzazione delle aziende di credito;

26) economia del medio circolante;

27) economia del mercato mobiliare;

28) la gestione valutaria delle banche,

29) economia delle aziende del grande dettaglio;

30) tecnica delle ricerche di mercato;

31) costi di distribuzione e canali di distribuzione;

32) organizzazione commerciale;

33) economia e tecnica della pubblicità;

34) politiche dei prezzi;

35) tecnica del commercio internazionale;

36) economia delle aziende di assicurazione e di previdenza;

37) organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

38) bilancio ed altre determinazioni di sintesi nelle amministrazioni pubbliche;

39) programmazione e pianificazione nell'amministrazione pubblica;

40) localizzazione delle imprese industriali e commerciali;

41) costi e ricavi bancari;

42) economia delle aziende agrarie;

43) tecnologia dei processi produttivi;

44) diritto industriale;

45) diritto tributario;

46) diritto fallimentare;

47) diritto penale commerciale;

48) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

49) diritto bancario della borsa;

50) diritto amministrativo;

51) diritto internazionale.

Art. 104. — Sono da considerarsi propedeutiche le seguenti materie:

1) il corso di base deve precedere quello progredito;

2) istituzioni di diritto privato deve precedere:
diritto commerciale;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;

3) istituzioni di diritto pubblico deve precedere:
diritto tributario;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto amministrativo;
diritto internazionale;
diritto bancario e della borsa;

4) diritto commerciale deve precedere:
diritto industriale;
diritto fallimentare;
diritto bancario e della borsa;

5) economia politica (I e II anno) deve precedere:
politica economica e scienza delle finanze;

6) matematica generale deve precedere:
matematica finanziaria e attuariale;
statistica metodologica;

7) statistica metodologica deve precedere:
tecnica delle ricerche di mercato;

8) economia delle aziende di credito deve precedere;
economia del mercato mobiliare:
tecnica del commercio internazionale;

9) economia delle aziende industriali (corso base) deve precedere:
tecnica delle ricerche di mercato;
funzioni finanziarie;
funzioni di produzione;
economia delle aziende commerciali;

10) metodologia e determinazioni quantitative di azienda deve precedere:
economia delle aziende industriali (corso base);
bilancio ed altre determinazioni di sintesi;
contabilità industriale;
funzioni finanziarie.

Art. 105. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali obbligatori e propri del corso di laurea in economia aziendale e inoltre di nove insegnamenti complementari scelti fra gruppi di discipline indicate dalla facoltà a seconda dell'indirizzo prescelto.

Gli studenti possono, tuttavia, previa approvazione della facoltà, seguire un proprio piano degli studi, fatti salvi gli insegnamenti obbligatori, purché esso comprenda insegnamenti impartiti nella facoltà.

Lo studente, inoltre, dovrà prima di sostenere l'esame di laurea, dar prova di corretta conoscenza di due lingue straniere, scelte fra quelle impartite negli istituti linguistici dell'Università.

Art. 106. — L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta su tema liberamente scelto dal candidato in una delle materie impartite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 ottobre 1991

Il rettore: CILIBERTO

92A2828

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo alla procedura di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE.

Il decreto in oggetto disciplina la procedura di riconoscimento dei diplomi, disponendo nell'art. 12, comma 2, che la relativa domanda va presentata al Ministero competente, che ai sensi dell'art. 11, comma primo, lettera *a)*, è quello titolare della vigilanza sulle professioni individuate nell'allegato al decreto.

Per le professioni vigilate da questo Ministero la domanda va presentata alla Direzione generale affari civili e libere professioni - Ufficio VII, e ad essa deve essere allegata la seguente documentazione:

1) Se la formazione è stata acquisita per almeno due terzi in Paesi della Comunità europea:

a) il titolo di studio con attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale in una università o in un istituto di istruzione superiore (art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 115/1992);

b) documentazione attestante che nel Paese di provenienza l'esercizio della professione del richiedente è subordinata al possesso della formazione professionale documentata (art. 1, comma 1); oppure documentazione attestante che il richiedente ha esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni (art. 3, comma 1);

c) documentazione attestante le materie comprese nella formazione professionale comprovata dai titoli (art. 6, comma 1, lettera *a)*;

d) documentazione attestante le attività professionali comprese nella professione corrispondente a quella a cui si riferisce il riconoscimento nel paese di provenienza del richiedente (art. 6, comma 1, lettera *b)*).

2) Se la formazione è stata acquisita per una durata superiore ad un terzo in un Paese non appartenente alla Comunità europea:

a) i documenti di cui sub 1) *a), b), c), d)*;

b) documentazione comprovante il riconoscimento del titolo in un Paese della Comunità;

c) documento comprovante che il richiedente è in possesso di una esperienza professionale di tre anni (art. 1, comma 4).

Si precisa altresì che tutti i documenti allegati alla domanda debbono essere tradotti in lingua italiana ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 115/1992 ed è opportuno che siano muniti di «apostilla» ai sensi della legge 10 dicembre 1966 che ratifica la convenzione internazionale riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri firmata all'Aia il 5 ottobre 1961.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di comunicare a mezzo lettera all'interessato la necessità di integrazione della documentazione elencata (art. 12, comma 3).

A tal fine la domanda dovrà indicare un recapito dell'interessato.

92A2840

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria dell'imprenditore Libero Grassi, con la motivazione di seguito riportata: «Imprenditore siciliano, consapevole del grave rischio cui si esponeva, sfidava la mafia denunciando pubblicamente richieste di estorsioni e collaborando con le competenti autorità nell'individuazione dei malviventi. Per tale non comune coraggio e per il costante impegno nell'opporsi al criminale ricatto rimaneva vittima di un vile attentato. Splendido esempio di assoluta integrità morale e di elette virtù civiche, spinte sino all'estremo sacrificio». — Palermo, 29 agosto 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla bandiera della Polizia di Stato con la motivazione di seguito riportata: «Nell'arco dell'ultimo decennio che ha visto il moltiplicarsi di gravi fenomeni delittuosi ad opera della criminalità comune ed organizzata, la Polizia di Stato, fedele alla sua nobile tradizione di onore, dedizione e valore, si è prodigata con professionalità, tenacia e spirito di sacrificio per riaffermare e rafforzare la preminenza della legge nei rapporti sociali e fornendo, con l'olocausto di centinaia di caduti feriti ed invalidi, il suo prezioso contributo per la libertà e la sicurezza dei cittadini». - Territorio nazionale, 1981-1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Appuntato scelto dei carabinieri Germano Giovanni Bonello, il 28 luglio 1991, in Lusignano di Albenga (Savona). — Libero dal servizio, con cosciente sprezzo del pericolo e generoso altruismo, interveniva in soccorso degli occupanti di un'autovettura in fiamme, riuscendo a trarli in salvo pochi attimi prima dell'esplosione del serbatoio. Fulgido esempio di non comune ardimento ed alto senso del dovere.

Appuntato della Guardia di finanza Giovanni Di Gregorio, il 29 marzo 1991, in S. Maria di Licodia (Catania). — Libero dal servizio e disarmato, con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, riusciva a sventare un tentavio di rapina perpetrato ai danni di una gioielleria ed a far arrestare uno dei malviventi. Nobile esempio di grande coraggio ed elette virtù civiche.

Appuntato scelto dei carabinieri Sergio Segato, il 19 dicembre 1991, in Cengiaretto di Adria (Rovigo). — Con generoso altruismo ed alto senso del dovere, non esitava ad immergersi nelle acque di un canale riuscendo a trarre in salvo una donna che vi si era gettata a scopo suicida. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune ardimento.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile all'assistente della Polizia di Stato Carmine Iannaccone in riconoscimento dell'azione coraggiosa di seguito riportata: «In servizio di scorta a valori postali, con grande coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, affrontava sei rapinatori che proditoriamente gli esplodevano contro alcuni colpi d'arma da fuoco ferendolo in modo gravissimo. Nobile esempio di alto senso del dovere e non comune ardimento». - Napoli, 19 giugno 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria delle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Alla memoria del carabiniere Otello Stefanini, medaglia d'oro al valor civile, con la seguente motivazione: «Capo pattuglia in servizio notturno di vigilanza insieme ad altri due pari grado, veniva proditoriamente fatto segno ad improvvisa azione di fuoco da parte di tre malviventi e, nonostante le ferite mortali, tentava di reagire con l'arma in dotazione prima di accasciarsi esanime sul volante del mezzo militare. Nobile esempio di altissimo senso del dovere e non comune ardimento portati fino all'estremo sacrificio». — Bologna, 4 gennaio 1991.

Alla memoria del carabiniere Mauro Mitilini, medaglia d'oro al valor civile, con la seguente motivazione: «Componente di pattuglia in servizio notturno di vigilanza insieme ad altri due pari grado, veniva proditoriamente fatto segno ad improvvisa azione di fuoco da parte di tre malviventi e, nonostante le ferite mortali, reagiva con l'arma in dotazione prima di accasciarsi al suolo esanime. Nobile esempio di altissimo senso del dovere e non comune ardimento portati fino all'estremo sacrificio». — Bologna, 4 gennaio 1991.

Alla memoria del carabiniere Andrea Moneta, medaglia d'oro al valor civile, con la seguente motivazione: «Componente di pattuglia in servizio notturno di vigilanza insieme ad altri due pari grado, veniva proditoriamente fatto segno ad improvvisa azione di fuoco da parte di tre malviventi e, nonostante le ferite mortali, reagiva con l'arma in dotazione prima di accasciarsi al suolo esanime. Nobile esempio di altissimo senso del dovere e non comune ardimento portati fino all'estremo sacrificio». — Bologna, 4 gennaio 1991.

Alla memoria del sovrintendente capo della Polizia di Stato Salvatore Aversa, medaglia d'oro al valor civile, con la seguente motivazione: «Sovrintendente capo della Polizia di Stato, nonostante le continue minacce e ritorsioni, perseverava, con spirito di abnegazione ed elevata capacità professionale, in difficili indagini di polizia giudiziaria in un ambiente ad alto rischio e contaminato da infiltrazioni mafiose, rimanendo vittima, insieme alla moglie, di un vile attentato. Splendido esempio di assoluta integrità morale ed altissimo senso del dovere spinti fino all'estremo sacrificio». Lamezia Terme (Catanzaro), 4 gennaio 1992.

Alla memoria dell'agente scelto della Polizia di Stato Vincenzo Bencivenga, medaglia d'oro al valor civile, con la seguente motivazione: «Addetto al servizio antidroga, mentre procedeva unitamente ad un collega alla perquisizione di un pericoloso evaso, veniva fatto segno ad improvvisa azione di fuoco. Benchè gravemente ferito, reagiva colpendo a morte il malvivente, prima di accasciarsi al suolo esanime. Fulgido esempio di non comune ardimento e di altissimo attaccamento ai doveri istituzionali spinti fino all'estremo sacrificio». — Verona, 14 marzo 1992.

Alla memoria dell'agente scelto della Polizia di Stato Ulderico Biondani, medaglia d'oro al valor civile, con la seguente motivazione: «Addetto al servizio antidroga, mentre procedeva unitamente ad un collega alla perquisizione di un pericoloso evaso, veniva fatto segno ad improvvisa azione di fuoco. Benchè gravemente ferito, reagiva colpendo a morte il malvivente, prima di accasciarsi al suolo esanime. Fulgido esempio di non comune ardimento e di altissimo attaccamento ai doveri istituzionali spinti fino all'estremo sacrificio. — Verona, 14 marzo 1992.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Appuntato della Guardia di finanza Maurizio Tamborino, il 23 giugno 1991, in Villa Rosa di Martinsicuro (Teramo). — Libero dal servizio, con generoso slancio si tuffava in mare per salvare un giovane in procinto di annegare e, dopo averlo tratto in salvo a riva, prestava al malcapitato le prime necessarie cure.

Assistente della Polizia di Stato Giuseppe Tulini, il 22 gennaio 1991, in Volterra (Pisa). — Con grande professionalità e non comune coraggio, nonostante la minaccia di un bandito armato, riusciva, insieme ad un collega, a creare un varco attraverso un cunicolo scavando con le proprie mani, per raggiungere il rifugio ove era tenuto segregato un bambino rapito.

Agente scelto della Polizia di Stato Antonio Ferrara, il 22 gennaio 1991, in Volterra (Pisa). — Con grande professionalità e non comune coraggio, nonostante la minaccia di un bandito armato, riusciva, insieme ad un collega, a creare un varco attraverso un cunicolo scavando con le proprie mani, per raggiungere il rifugio ove era tenuto segregato un bambino rapito.

Sovraintendente del Corpo di polizia penitenziaria Francesco Esposito, il 28 ottobre 1989, in Milano. — Con alto senso del dovere e grave rischio personale partecipava, con alcuni colleghi, alla ricerca di due detenuti evasi da una casa di reclusione, riuscendo a catturarne uno nonchè un complice che lo aveva favorito nella fuga.

Agente del Corpo di polizia penitenziaria Giuseppe Pilia, il 28 ottobre 1989, in Milano. — Con alto senso del dovere e grave rischio personale partecipava, con alcuni colleghi, alla ricerca di due detenuti evasi da una casa di reclusione, riuscendo a catturarne uno nonchè un complice che lo aveva favorito nella fuga.

Agente del Corpo di polizia penitenziaria Giuseppe Contarino, il 28 ottobre 1989, in Milano. — Con alto senso del dovere e grave rischio personale partecipava, con alcuni colleghi, alla ricerca di due detenuti evasi da una casa di reclusione, riuscendo a catturarne uno nonchè un complice che lo aveva favorito nella fuga.

Brigadiere della Guardia di finanza Angelino Piredda, il 6 febbraio 1991, in Milano. — Libero dal servizio, con pronta determinazione e grande risolutezza affrontava tre malviventi intenti a nascondere la refurtiva, riuscendo a trattenerli sino all'arrivo dei carabinieri.

Appuntato di mare della Guardia di finanza Francesco Bottalico, il 3 luglio 1991, in Napoli. — Libero dal servizio, con alto senso del dovere e generoso slancio, affrontava due malviventi che tentavano una rapina ai danni di un giovane, riuscendo ad immobilizzare uno di essi ed a trattenerlo sino all'arrivo dei carabinieri.

Sottotenente carabinieri Oreste Liporace, il 9 agosto 1990, in Belvedere Marittimo (Cosenza). — Libero dal servizio, con grande senso di altruismo ed incurante del grave rischio personale per le proibitive condizioni atmosferiche non esitava a tuffarsi in mare per soccorrere due naufraghi in procinto di annegare riuscendo a trarli in salvo.

Vice brigadiere dei carabinieri Nicola Zappu, il 6 luglio 1991, in Marsciano (Perugia). — Con spirito di abnegazione e non comune coraggio, non esitava a calarsi in un pozzo, traendo in salvo una donna che vi si era gettata con propositi suicidi.

Agente scelto della Polizia di Stato Giuseppe Drago, il 16 giugno 1991, in Palermo. — Incurante del grave rischio personale, si introduceva con alcuni colleghi in una palazzina semidistrutta e in fiamme a seguito dell'esplosione delle condutture di gas, riuscendo a trarre in salvo una donna ed il suo figlioletto rimasti sepolti sotto le macerie.

Agente della Polizia di Stato Maria Teresa Mazzara, il 16 giugno 1991, in Palermo. — Incurante del grave rischio personale, si introduceva con alcuni colleghi in una palazzina semidistrutta e in fiamme a seguito dell'esplosione delle condutture di gas, riuscendo a trarre in salvo una donna ed il suo figlioletto rimasti sepolti sotto le macerie.

Agente della Polizia di Stato Domenico Barbarino, il 16 giugno 1991, in Palermo. — Incurante del grave rischio personale, si introduceva con alcuni colleghi in una palazzina semidistrutta e in fiamme a seguito dell'esplosione delle condutture di gas, riuscendo a trarre in salvo una donna ed il suo figlioletto rimasti sepolti sotto le macerie.

Agente della Polizia di Stato Giuseppe Lonatro, il 16 giugno 1991, in Palermo. — Incurante del grave rischio personale, si introduceva con alcuni colleghi in una palazzina semidistrutta e in fiamme a seguito dell'esplosione delle condutture di gas, riuscendo a trarre in salvo una donna ed il suo figlioletto rimasti sepolti sotto le macerie.

Sovrintendente della Polizia di Stato Salvatore Calcaterra, il 15 maggio 1991, in S. Onofrio (Catanzaro). — Impegnato nelle ricerche di pericolosi latitanti associati a cosche mafiose, faceva coraggiosamente irruzione insieme ad un collega nell'abitazione di un pregiudicato, che reagiva esplodendo alcuni colpi di fucile. Sebbene ferito rispondenva al fuoco colpendo a morte il malvivente.

Agente scelto della Polizia di Stato Michele Zanon, il 15 maggio 1991, in S. Onofrio (Catanzaro). — Impegnato nelle ricerche di pericolosi latitanti associati a cosche mafiose, faceva coraggiosamente irruzione nell'abitazione di un pregiudicato, che reagiva esplodendo alcuni colpi di fucile. Unitamente al collega rispondenva al fuoco, colpendo a morte il malvivente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, sono state conferite ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'argento

Assistente della Polizia di Stato Efisio Campus, il 1° febbraio 1992, in Mantova. — Libero dal servizio, con generoso slancio e coraggio non comune affrontava un individuo armato che stava perpetrando una rapina riuscendo, insieme ad un altro animoso, ad immobilizzarlo e disarmarlo. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di altissimo senso del dovere.

Agente della Polizia di Stato Antonio Moro, il 18 luglio 1991, in Milano. — Componente l'equipaggio di una volante, con coraggio e determinazione si addentrava in una fabbrica in fiamme riuscendo a condurre all'esterno due uomini in stato di choc. Rientrava poi nello stabile in soccorso di una terza persona, traendola in salvo pochi istanti prima del crollo dell'edificio. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di altissimo senso del dovere.

Agente della Polizia di Stato Oscar Bassi, il 18 luglio 1991, in Milano. — Componente l'equipaggio di una volante, con coraggio e determinazione si addentrava in una fabbrica in fiamme riuscendo a condurre all'esterno due uomini in stato di choc. Rientrava poi nello stabile in soccorso di una terza persona, traendola in salvo pochi istanti prima del crollo dell'edificio. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di altissimo senso del dovere.

Agente della Polizia di Stato Edo Drecogna, il 18 luglio 1991, in Milano. — Componente l'equipaggio di una volante, con coraggio e determinazione si addentrava in una fabbrica in fiamme riuscendo a condurre all'esterno due uomini in stato di choc. Rientrava poi nello stabile in soccorso di una terza persona, traendola in salvo pochi istanti prima del crollo dell'edificio. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di altissimo senso del dovere.

Assistente capo della Polizia di Stato Giovanni Benedetto, il 29 aprile 1991, in Alcamo (Trapani). — Impegnato in una pressante attività di prevenzione e repressione della criminalità in una zona ad alta densità mafiosa, si apprestava al controllo di una vettura in transito, ma veniva improvvisamente raggiunto da numerosi colpi di fucile esplosi dagli occupanti della stessa, rimanendo gravemente ferito. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di altissimo senso del dovere.

Agente scelto della Polizia di Stato Nicolò Ciotta, il 29 aprile 1991, in Alcamo (Trapani). — Impegnato in una pressante attività di prevenzione e repressione della criminalità in una zona ad alta densità mafiosa, usando l'arma in dotazione affrontava alcuni malviventi che, nel corso delle operazioni di controllo, avevano gravemente ferito un superiore, riuscendo ad impedire che il proditorio agguato fosse portato a termine. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di altissimo senso del dovere.

Assistente della Polizia di Stato Efisio Porceddu, 6 agosto 1989, in Santa Margherita di Pula (Cagliari). — Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava in mare, insieme alla propria moglie, in soccorso di due bambine in procinto di annegare e dopo reiterati sforzi riusciva, nonostante le proibitive condizioni del mare, a trarre in salvo una di esse. Doveva poi nuovamente immergersi in aiuto della consorte, venutasi a trovare improvvisamente in difficoltà. Nobile esempio di elette virtù civiche e di altissimo senso del dovere.

Medaglie di bronzo

Marilena Chierichetti, il 6 agosto 1989, in S. Margherita di Pula (Cagliari). — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava in mare insieme al proprio coniuge in soccorso di due bambine in procinto di annegare. Dopo reiterati sforzi riusciva a trarre in salvo una di esse ma veniva trascinata dalle onde di risacca e, esausta, doveva essere a sua volta soccorsa.

Agente scelto della Polizia di Stato Sergio Bonci, il 19 dicembre 1991, in Torino. — Con generoso slancio e alto senso del dovere, interveniva in soccorso di uno sventurato che minacciava di suicidarsi gettandosi da un'alta impalcatura e riusciva, insieme ad altri colleghi, ad afferrarlo impedendogli di precipitare.

Agente scelto della Polizia di Stato Fabrizio Urraci, il 19 dicembre 1991 in Torino. — Con generoso slancio e alto senso del dovere interveniva in soccorso di uno sventurato che minacciava di suicidarsi gettandosi da un'alta impalcatura e riusciva, insieme ad altri colleghi, ad afferrarlo impedendogli di precipitare.

Agente della Polizia di Stato Enrico Sereno, il 19 dicembre 1991, in Torino. — Con generoso slancio e alto senso del dovere, interveniva in soccorso di uno sventurato che minacciava di suicidarsi gettandosi da un'alta impalcatura e riusciva, insieme ad altri colleghi, ad afferrarlo impedendogli di precipitare.

Agente della Polizia di Stato Paolo D'Orazio, il 19 dicembre 1991, in Torino. — Con generoso slancio e alto senso del dovere, interveniva in soccorso di uno sventurato che minacciava di suicidarsi gettandosi da un alta impalcatura e riusciva, insieme ad altri colleghi, ad afferrarlo impedendogli di precipitare.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1992, è stata conferita al brigadiere dei carabinieri Giovanni Prestipino la medaglia di bronzo al valor civile, in commutazione dell'attestato di pubblica benemerenza al valor civile concesso con decreto ministeriale 22 maggio 1991, con la motivazione di seguito riportata: «In occasione di violento incendio sviluppatosi in un convento, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo si introduceva, unitamente al proprio comandante di stazione ed a vigile urbano, nei locali invasi dal fuoco e dal fumo, riuscendo a trarre in salvo tre persone anziane che vi erano rimaste imprigionate. Si prodigava poi nell'opera di spegnimento delle fiamme». — Castelbuono (Palermo), 29 dicembre 1989.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, sono state conferite ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'argento

All'appuntato di mare della Guardia di finanza Giuseppe Santacaterina, medaglia d'argento al valor civile, con la seguente motivazione: «Con pronta determinazione ed incurante del pericolo per la propria incolumità personale, si tuffava nelle acque del porto per soccorrere un giovane che vi si era lanciato con la propria autovettura, a scopo suicida. Nonostante le forti correnti riusciva, dopo reiterati sforzi, a trarre in salvo il malcapitato. Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche». — Messina, 6 novembre 1991.

Al brigadiere pilota della Guardia di finanza Augusto Pitoni, medaglia d'argento al valor civile, con la seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di un elicottero della Guardia di finanza, partecipava, nonostante le proibitive condizioni atmosferiche, alle ricerche di un'imbarcazione con due famiglie a bordo e, con manovra rischiosa e di elevata professionalità, riusciva a recuperare i sette naufraghi rifugiatisi su una spiaggetta. Nobile esempio di spirito di abnegazione e di elette virtù civiche». — Casteldimezzo (Pesaro), 14 luglio 1991.

Al brigadiere pilota della Guardia di finanza Antonio Scappucci, medaglia d'argento al valor civile, con la seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di un elicottero della Guardia di finanza, partecipava, nonostante le proibitive condizioni atmosferiche, alle ricerche di un'imbarcazione con due famiglie a bordo e, con manovra rischiosa e di elevata professionalità, riusciva a recuperare i sette naufraghi rifugiatisi su una spiaggetta. Nobile esempio di spirito di abnegazione e di elette virtù civiche». — Casteldimezzo (Pesaro), 14 luglio 1991.

Al capitano dei carabinieri Dante Roberto Chiappini, medaglia d'argento al valor civile, con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia distaccata, accorreva nottetempo in aiuto di automobilista travolto da un fiume in piena e, con profondo altruismo e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a calarsi insieme a militare dipendente nelle impetuose acque riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarlo in salvo. Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche». — Buonconvento (Siena), 19 novembre 1991.

Al carabiniere Samuele Di Mauro, medaglia d'argento al valor civile, con la seguente motivazione: «In servizio a stazione distaccata, accorreva nottetempo in aiuto di automobilista travolto da un fiume in piena e, con profondo altruismo e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a calarsi insieme al proprio ufficiale nelle impetuose acque riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarlo in salvo. Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche». — Buonconvento (Siena), 19 novembre 1991.

Al maresciallo maggiore dei carabinieri Vito Paci, medaglia d'argento al valor civile, con la seguente motivazione: «Comandante interinale di Compagnia, intervenuto presso esercizio commerciale dove era in corso un violento incendio causato da attentato dinamitardo a scopo estorsivo, riusciva, con gravoso impegno fisico e cosciente sprezzo del pericolo, a trarre in salvo due bambine dall'abitazione sovrastante anch'essa invasa dalle fiamme. Benché esausto, tentava poi di penetrarvi nuovamente per soccorrere altre persone rimaste imprigionate, ma ormai allo stremo restava privo di sensi a causa anche delle forti esalazioni tossiche. Nobile esempio di non comune spirito di abnegazione ed elevato senso del dovere». — Maletto (Catania), 2 luglio 1991.

Al maresciallo maggiore dei carabinieri Walter Galise, medaglia d'argento al valor civile, con la seguente motivazione: «Appreso che due autovetture erano precipitate in un canale, con generoso slancio e grave rischio personale, si immergeva più volte nelle acque gelide riuscendo ad estrarre dall'abitacolo ed a trarre sulla sponda due malcapitati, salvandoli da sicura morte. Stremato dalla fatica e da un principio di assideramento, era costretto a desistere dal tentativo di soccorrere anche gli occupanti dell'altra autovettura. Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche». — Lagosanto (Ferrara), 4 novembre 1991.

Medaglie di bronzo

Appuntato U.P.G. dei carabinieri Santo Olivastro, medaglia di bronzo al valor civile, con la seguente motivazione: «Addetto a nucleo operativo e radiomobile di comando intermedio, intercettava tre malviventi armati che poco prima avevano perpetrato una rapina ad ufficio postale. Fatto proditoriamente segno a colpi di pistola, reagiva prontamente ferendo e successivamente bloccando uno dei malfattori trovato in possesso della refurtiva e di due pistole». — Frazione Moriondo di Moncalieri (Torino), 10 gennaio 1991.

Brigadiere dei carabinieri Antonio Vitale, medaglia di bronzo al valor civile, con la seguente motivazione: «Addetto a nucleo operativo e radiomobile di comando intermedio, intercettava tre malviventi armati che poco prima avevano perpetrato una rapina ad ufficio postale. Fatto proditoriamente segno a colpi di pistola, reagiva prontamente ferendo e successivamente bloccando un dei malfattori trovato in possesso della refurtiva e di due pistole». — Frazione Moriondo di Moncalieri (Torino), 10 gennaio 1991.

Appuntato della Guardia di finanza Paolo Todaro, medaglia di bronzo al valor civile, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava nel mare agitato in soccorso di due bambini in procinto di annegare e, con l'aiuto di altro animoso, riusciva a trarli in salvo a riva». — Porto Empedocle (Agrigento), 28 agosto 1991.

Avv. Salvatore Collura, medaglia di bronzo al valor civile, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava nel mare agitato in soccorso di due bambini in procinto di annegare e, con l'aiuto di altro animoso, riusciva a trarli in salvo a riva». — Porto Empedocle (Agrigento), 28 agosto 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria delle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Alla memoria del vice brigadiere dei carabinieri Gerardo Catena, il 4 settembre 1991, in Lago di Massaciuccoli (Lucca). — Caduto in acqua per l'improvviso capovolgimento del natante sul quale era a diporto con altre persone, guadagnava a nuoto la riva e, avvedutosi che il proprio ufficiale era in procinto di annegare, con altissimo senso del dovere e generoso slancio non esitava a raggiungerlo, ma, ormai allo stremo delle forze, veniva travolto dalle onde, perdendo la vita insieme al malcapitato ed ad altro soccorritore. Chiaro esempio di elette virtù civiche e di eccezionale coraggio spinti fino al supremo sacrificio.

Alla memoria di Marzo Fruzzetti, il 4 settembre 1991, in Lago di Massaciuccoli (Lucca). — Caduto in acqua per l'improvviso capovolgimento del natante sul quale era a diporto con altre persone, accorreva tempestivamente in soccorso di un compagno in procinto di annegare. Nel generoso tentativo veniva però travolto dalle onde, perdendo la vita insieme al malcapitato e ad altro soccorritore. Splendido esempio di elette virtù civiche e di eccezionale coraggio spinti fino al supremo sacrificio.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 1992, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla bandiera dell'Arma dei carabinieri con la motivazione di seguito riportata: «Durante oltre un lustro, salda nella sua articolata presenza sul territorio e fedele al retaggio dei più alti valori di lealtà e di suprema dedizione alla Patria, l'Arma dei carabinieri, con diuturna ed aspra lotta ad una criminalità sempre più proterva ed efferata, rinnovava mirabili prove di elevata perizia e intrepido eroismo, luminosamente segnate dal sereno sacrificio di numerosi caduti per esaltare il prestigio delle libere istituzioni democratiche e per affermare la forza della legge». — Territorio nazionale, 1985-1991.

92A2843

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi; modifiche di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali:

Decreto n. 437/1992 del 1° giugno 1992

Specialità medicinale: «GAMMAGARD» (immunoglobuline umane IgG) nelle forme liofilizzato per infusione endovenosa da g 0.5, da g 2,5, da g 5 e da g 10.

Titolare A.I.C.: Baxter Health Care Co - Hyland Div. - Glendale (California - USA), rappresentata in Italia dalla Baxter S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Tiziano, 25, codice fiscale 00492340583.

Produttore: Baxter S.A. - Hyland Division - stabilimento sito in Lessines (Belgio).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) flacone di liofilizzato × g 0,5 + flacone di solvente × ml 10 + transfer + set per infusione endovenosa;

codice: 028032011 (in base 10) 0URHOC (in base 32); classe: *d)*.

2) flacone di liofilizzato × g 2,5 + flacone di solvente × ml 50 + transfer + set per infusione endovenosa;

codice: 028032023 (in base 10) 0URHOR (in base 32); classe: *d)*.

3) flacone di liofilizzato × g 5 + flacone di solvente × ml 96 — transfer + set per infusione endovenosa;

codice: 028032035 (in base 10) 0URH13 (in base 32); classe: *d)*.

4) flacone di liofilizzato × g 10 + flacone di solvente × ml 192 + transfer + set per infusione endovenosa;

codice: 028032047 (in base 10) 0URH1I (in base 32); classe: *d)*.

Composizione:

flacone di liofilizzato da g 0,5 di immunoglobuline IgG umane + flacone di solvente da ml 10 di acqua per preparazioni iniettabili: dopo ricostituzione 100 ml di soluzione contengono: immunoglobulina umana (IgG) g 5; veicolo: sodio cloruro mg 900, glucosio mg 2000 polietilenglicole mg 200, glicina mg 2252, albumina umana mg 300, acqua per prep. iniettabili q.b. a ml 100;

flacone di liofilizzato da g 2,5 di immunoglobuline IgG umane + flacone di solvente da ml 50 di acqua per preparazioni iniettabili: dopo ricostituzione 100 ml di soluzione contengono: immunoglobulina umana (IgG) g 5; veicolo: sodio cloruro mg 900, glucosio mg 2000, polietilenglicole mg 200, glicina mg 2252, albumina umana mg 300, acqua per prep. iniettabili q.b. a ml 100;

flacone di liofilizzato da g 5,0 di immunoglobuline IgG umane + flacone di solvente da ml 96 di acqua per preparazioni iniettabili: dopo ricostituzione 100 ml di soluzione contengono: immunoglobulina umana (IgG) g 5; veicolo: sodio cloruro mg 900, glucosio mg 2000, polietilenglicole mg 200, glicina mg 2252, albumina umana mg 300 acqua per prep. iniettabili q.b. a ml 100;

flacone di liofilizzato da g 10.0 di immunoglobuline IgG umane + flacone di solvente da ml 192 di acqua per preparazioni iniettabili dopo ricostituzione 100 ml di soluzione contengono: immunoglobulina umana (IgG) g 5; veicolo: sodio cloruro mg 900, glucosio mg 2000, polietilenglicole mg 200, glicina mg 2252, albumina umana mg 300, acqua per prep. iniettabili q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche:

immunodeficienze primarie - agammaglobulinemia congenita, immunodeficienze variabili; sindrome di Wiskott-Aldrich; gravi immunodeficienze combinate.

Il prodotto è particolarmente utile qualora si vogliano ottenere livelli elevati di concentrazione o aumento della circolazione delle IgG oppure qualora esistano controindicazioni alla somministrazione per via intramuscolare (per es. ridotta massa muscolare).

Leucemia linfoide cronica - prevenzione delle infezioni batteriche in pazienti con ipogammaglobulinemia e/o infezioni batteriche ricorrenti associate a LLC.

Porpora trombocitopenica idiopatica - quando è necessario un rapido aumento del numero delle piastrine per controllare un'emorragia o consentire ad un paziente affetto da ITP di sottoporsi ad intervento chirurgico.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 439/1992 del 3 giugno 1992

Specialità medicinale: «PEDIAZOL» nella forma granulare per sospensione.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina, km 52, codice fiscale 00076670595.

Produttore: La società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone da 100 ml di granulato:
codice: 027437019 (in base 10) 0U59YV (in base 32);
prezzo: L. 14.450;
classe: *b)*.

Composizione:

100 g di granulato contengono: principio attivo: acetil sulfisossazolo g 22,231, eritromicina etilsuccinato g 7,529; eccipienti: sodio citrato g 6,690, carbossimetilcellulosa sodica g 0,500, silicato di magnesio e alluminio g 0,400, acido citrico g 0,200, poliossitilene-poliossipropilene polimero g 0,020, zucchero g 61,81, aroma alla banana g 0,120, aroma alla crema g 0,400, glicirrizzato di ammonio g 0,100.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'otite media acuta nei bambini causata da Haemophilus Influenzae.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto il cui uso è riservato agli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 440/1992 del 3 giugno 1992

Specialità medicinale: «PALUDRINE» (proguanile) nella forma compresse × mg 100.

Titolare A.I.C.: Imperial Chemical Industries PLC - ICI Pharmaceuticals - Macclesfield - Cheshire (Inghilterra) rappresentata in Italia dalla ICI Italia S.p.a - Divisione Farmaceutici - ICI Pharma, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo, n. 25 - cod. fisc. 00735390155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Macclesfield - Cheshire - Inghilterra.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

100 compresse × mg 100:
codice: 028278012 (in base 10) 0UYZ7W (in base 32);
classe: *d)*.

Composizione:

ogni compressa contiene: proguanile cloridrato 100 mg. Eccipienti: amido di mais 50,0 mg, calcio carbonato 46,7 mg, gelatina 1,1 mg, magnesio stearato 2,2 mg.

Indicazioni terapeutiche: profilassi della malaria.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 461/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «DECACEF» (cefmetazolo sodico) iniettabile per uso intramuscolare (mg 500 e mg 1000) ed endovenosa (mg 1000 e mg 2000).

Titolare A.I.C.: Laboratorio Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, cod. fisc. 08205300588.

Produttore: Laboratorio Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina n. 1004.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 500 - I.M. - flac. liof. mg 500 + fiala ml 3 solv.:
codice: 028232015 (in base 10) 0UXLBH (in base 32);
prezzo: L. 13.850;
classe: *b)*.

2) 1000 - I.M. - flac. liof. mg 1000 + fiala ml 3 solv.:
codice: 028232027 (in base 10) 0UXLBV (in base 32);
prezzo: L. 22.450;
classe: *b)*.

3) 1000 - E.V. - flac. liof. mg 1000 + fiala ml 10 solv.:
codice: 028232039 (in base 10) 0UXLC7 (in base 32);
prezzo: L. 22.450;
classe: *b)*.

4) 2000 - E.V. - flac. liof. mg 2000:
codice: 028232041 (in base 10) 0UXLC9 (in base 32);
prezzo: L. 36.100;
classe: *b)*.

Composizione:

«500 IM». Il flaconcino mg 500 contiene: principio attivo: cefmetazolo sodico, polvere liofilizzata mg 523 (pari a mg 500 di cefmetazolo acido); la fiala solvente contiene: eccipienti: lidocaina cloridrato F.U. mg 15 acqua p.p.i. F.U. q.b. a ml 3.

«1000 IM». Il flaconcino mg 1000 contiene: principio attivo: cefmetazolo sodico, polvere liofilizzata mg 1046 (pari a mg 1000 di cefmetazolo acido); la fiala solvente contiene: eccipienti: lidocaina cloridrato F.U. mg 15; acqua p.p.i. F.U. q.b. a ml 3;

«1000 EV». Il flaconcino mg 1000 contiene: principio attivo: cefmetazolo sodico, polvere liofilizzata mg 1046 (pari a mg 1000 di cefmetazolo acido); la fiala solvente contiene: eccipienti: acqua p.p.i. F.U. ml 10;

«2000 EV». Il flaconcino mg 2000 contiene: principio attivo: cefmetazolo sodico, polvere liofilizzata mg 2092 (pari a mg 2000 di cefmetazolo acido).

Indicazioni terapeutiche:

di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi. Prima della terapia con Cefmetazolo è opportuno procedere a prelievi che permettano di isolare il germe patogeno e saggiarne la sensibilità. Si può iniziare il trattamento anche prima di essere a conoscenza del risultato dell'esame batteriologico, adeguando poi, eventualmente, la scelta dell'antibiotico ai dati forniti dalle prove di sensibilità.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali e nelle case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 462/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «GRAL» (diidroergocristina metansulfonato - flaconcini monodose con tappo separatore uso orale.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Prodotti Farmaceutici Boniscontro & Gazzone S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, codice fiscale 08205300588.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1004.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

10 flaconcini monodose bevibili con tappo separatore;
codice: 028276018 (in base 10) 0UYX9L (in base 32);
prezzo: L. 21.800;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° agosto 1992.

Composizione:

ogni flaconcino monodose contiene: tappo separatore: principio attivo: diidroergocristina metansulfonato mg 20; eccipienti: lattosio F.U. mg 160, crospovidone micronizzato U.S.P. mg 25, polivilpirrolidone F.U. mg 24, sodio laurilsolfato F.U. mg 1;

la soluzione del flaconcino è costituita da: eccipienti: metile p-idrossibenzoato F.U. mg 9,4, propile p-idrossibenzoato F.U. mg 1,1; saccarina sodica F.U. mg 20, china estratto fluido F.U. mg 2, rabarbaro estratto fluido F.U. mg 2, acqua depurata F.U. q.b. a ml 7.

Indicazioni terapeutiche: malattia cerebrovascolare cronica (vertigini, disturbi della memoria, difficoltà di concentrazione, variazione di umore): coadiuvante nell'ipertensione; sindromi da carenze dopaminergiche: cefalee: terapia intervallare dell'emicrania; affezioni vascolari periferiche.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 463/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «QARI» (rufloxacina), nelle forme: «150» compresse rivestite da mg 150, compresse rivestite da mg 200, «150» capsule da mg 150 e capsule da mg 200.

Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo, 31, codice fiscale 01689550158.

Produttore:

le forme compresse rivestite da mg 150 e da mg 200 sono prodotte dalla I.S.F. S.p.a. nello stabilimento comune sito in Roma, via Tiburtina, 1040;
le forme capsule da mg 150 e da mg 200 sono prodotte dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo, 31.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) «150» - 6 compresse rivestite da mg 150:
codice: 028028013 (in base 10) 0URC3F (in base 32);
prezzo: L. 31.700;
classe: *b)*;

2) 6 compresse rivestite da mg 200:
codice: 028028025 (in base 10) 0URC3T (in base 32);
prezzo: L. 39.750;
classe: *b)*;

3) «150» - 6 capsule da mg 150:
codice: 028028037 (in base 10) 0URC45 (in base 32);
prezzo: L. 31.700;
classe: *b)*;

4) 6 capsule da mg 200:
codice: 028028049 (in base 10) 0URC4K (in base 32);
prezzo: L. 39.750;
classe: *b)*.

Composizione:

1 compressa rivestita da mg 150 contiene: principio attivo: rufloxacina cloridrato mg 150; eccipienti: cellulosa microcristallina mg 25,50, amido di mais mg 22,50, lattosio mg 22,50, carmellosio sodico mg 11,25, amido di mais pregelatinizzato mg 7,50, magnesio stearato mg 0,75, metilidrossipropilcellulosa mg 5,85, titanio biossido mg 2,92, polietilenglicole 400 mg 1,23;

1 compressa rivestita da mg 200 contiene: principio attivo: rufloxacina cloridrato mg 200; eccipienti: cellulosa microcristallina mg 34,00, amido di mais mg 30,00, lattosio mg 30,00, carmellosio sodico mg 15,00, amido di mais pregelatinizzato mg 10,00, magnesio stearato mg 1,00, metilidrossipropilcellulosa mg 7,60, titanio biossido mg 3,80, polietilenglicole 400 mg 1,60;

1 capsula da mg 150 contiene: principio attivo: rufloxacina cloridrato mg 150; eccipienti: lattosio mg 43, amido di mais mg 22, cellulosa microcristallina mg 10, magnesio stearato mg 5; involucro: gelatina F.U. mg 61,93, titanio biossido F.U. mg 1,03, indigotina (E 132) mg 0,04;

1 capsula da mg 200 contiene: principio attivo: rufloxacina cloridrato mg 200; eccipienti: lattosio mg 65, amido di mais mg 35, cellulosa microcristallina mg 15, magnesio stearato mg 5; involucro: gelatina F.U. mg 74,71, titanio biossido F.U. mg 1,24, indigotina (E 132) mg 0,05.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie e delle vie urinarie sostenute da germi sensibili alla rufloxacina.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto il cui uso è riservato agli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 464/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «CHIRIAX» (rufloxacina), nelle forme: «150» compresse rivestite da mg 150, compresse rivestite da mg 200, «150» capsule da mg 150 e capsule da mg 200.

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18, codice fiscale 00738420157.

Produttore:
per le forme compresse da mg 150 e da mg 200: I.S.F. S.p.a., stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1040;
per le forme capsule da mg 150 e da mg 200: la società titolare dell'A.I.C., stabilimento consortile sito in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) «150» - 6 compresse rivestite da mg 150:
codice: 028058016 (in base 10) 0US8F0 (in base 32);
prezzo: L. 31.700;
classe: *b)*;

2) 6 compresse rivestite da mg 200:
codice: 028058028 (in base 10) 0US8FD (in base 32);
prezzo: L. 39.750;
classe: *b)*;

3) «150» - 6 capsule da mg 150:
codice: 028058030 (in base 10) 0US8FG (in base 32);
prezzo: L. 31.700;
classe *b)*;

4) 6 capsule da mg 200:
codice: 028058042 (in base 10) 0US8FU (in base 32);
prezzo: L. 39.750;
classe *b)*.

Composizione:
1 compressa rivestita da mg 150 contiene: principio attivo: rufloxacina cloridrato mg 150; eccipienti: cellulosa microcristallina mg 25,50, amido di mais mg 22,50, lattosio mg 22,50, carmellosio sodico mg 11,25, amido di mais pregelatinizzato mg 7,50, magnesio stearato mg 0,75, metilidrossipropilcellulosa mg 5,85, titanio biossido mg 2,92, polietilenglicole 400 mg 1,23;

1 compressa rivestita da mg 200 contiene: principio attivo: rufloxacina cloridrato mg 200; eccipienti: cellulosa microcristallina mg 34,00, amido di mais mg 30,00, lattosio mg 30,00, carmellosio sodico mg 15,00, amido di mais pregelatinizzato mg 10,00, magnesio stearato mg 1,00, metilidrossipropilcellulosa mg 7,60, titanio biossido mg 3,80, polietilenglicole 400 mg 1,60;

1 capsula da mg 150 contiene: principio attivo: rufloxacina cloridrato mg 150; eccipienti: lattosio mg 43, amido di mais mg 22, cellulosa microcristallina mg 10, magnesio stearato mg 5; involucro: gelatina F.U. mg 61,93, titanio biossido F.U. mg 1,03, indigotina (E 132) mg 0,04;

1 capsula da mg 200 contiene: principio attivo: rufloxacina cloridrato mg 200; eccipienti: lattosio mg 65, amido di mais mg 35, cellulosa microcristallina mg 15, magnesio stearato mg 5; involucro: gelatina F.U. mg 74,71, titanio biossido F.U. mg 1,24, indigotina (E 132) mg 0,05.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie e delle vie urinarie sostenute da germi sensibili alla rufloxacina.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto il cui uso è riservato agli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 465/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «MONOS» (rufloxacina), nelle forme: «150» compresse rivestite da mg 150, compresse rivestite da mg 200.

Titolare A.I.C.: I.S.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1 codice fiscale 00776670150.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1040.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) «150» - 6 compresse rivestite da mg 150;
codice: 028048015 (in base 10) 0URYNH (in base 32);
prezzo: L. 31.700;
classe: *b)*;

2) 6 compresse rivestite da mg 200;
codice: 028048027 (in base 10) 0URYNV (in base 32);
prezzo: L. 39.750;
classe: *b)*.

Composizione:
1 compressa rivestita da mg 150 contiene: principio attivo: rufloxacina cloridrato mg 150; eccipienti: cellulosa microcristallina mg 25,50, amido di mais mg 22,50, lattosio mg 22,50, carmellosio sodico mg 11,25, amido di mais pregelatinizzato mg 7,50, magnesio stearato mg 0,75, metilidrossipropilcellulosa mg 5,85, titanio biossido mg 2,92, polietilenglicole 400 mg 1,23;

1 compressa rivestita da mg 200 contiene: principio attivo: rufloxacina cloridrato mg 200; eccipienti: cellulosa microcristallina mg 34,00, amido di mais mg 30,00, lattosio mg 30,00, carmellosio sodico mg 15,00, amido di mais pregelatinizzato mg 10,00, magnesio stearato mg 1,00, metilidrossipropilcellulosa mg 7,60, titanio biossido mg 3,80, polietilenglicole 400 mg 1,6.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie e delle vie urinarie sostenute da germi sensibili alla rufloxacina.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto il cui uso è riservato agli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 466/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «INDOCID» (indometacina) GEL.

Titolare A.I.C.: MSD Sharp e Dohme G.m.b.H - Monaco Germania.

Rappresentante per l'Italia: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Fabbroni n. 6, codice fiscale 00422760587.

Produttore.

Produzione: MSD Sharp e Dohme G.m.b.H nello stabilimento sito in Monaco - Germania; confezionamento fino al 31 dicembre 1992 MSD Sharp e Dohme G.m.b.H nello stabilimento sito in Monaco - Germania, dal 1° gennaio 1993 Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Pavia, via Emilia, 21.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:
1) tubo da g 25 di gel;
codice: 027513011 (in base 10) 0U7N5M (in base 32);
classe: *d)*;
2) tubo da 50 g di gel;
codice: 027513023 (in base 10) 0U7N5Z (in base 32);
classe: *d)*.

Composizione:
principio attivo: indometacina 1,0 g; eccipienti: alcool isopropilico 35,0 g, polietilenglicole 300 6,0 g, alcool benzilico 1,8 g, diisopropil adipato 5,0 g, glicole propilenico 6,0 g, polimero carbossivinilico 1,5 g, metilidrossipropilcellulosa 0,7 g, sodio edetato 0,01 g, ammoniaca in soluzione acquosa 0,9 g, sodio tiosolfato 0,05 g, acqua depurata q.b. a grammi 100.

Indicazioni terapeutiche: stati dolorosi di natura reumatica, flogistica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli e dei legamenti.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 467/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «PRONTOCLISMA» nella forma clistere lassativo.

Titolare A.I.C.: ECOBI S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova) via E. Bazzano n. 26, codice fiscale 00420050106.

Produttore: La società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, n. 26.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:
flacone da ml 120 di soluzione per uso rettale;
codice: 028271017 (in base 10) 0UYSF9 (in base 32);
classe: *c)*.

Composizione:
100 ml soluzione contengono: sorbitolo al 70% non cristallizzabile g 30,00; dioctil'-sodiosulfosuccinato g 0,20; eccipienti metil p-idrossibenzoato g 0,15; acqua depurata q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 468/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «LIPOFUNDIN MCT» soluzione 10% e al 20% per infusione endovenosa.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG-Melsungen Germania - Rappresentante per l'Italia: B. Braun Milano S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via V. da Seregno n. 14 codice fiscale 00674840152.

Produttore: Società estera titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Melsungen, Germania.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:
1) flacone ml 100 soluzione al 10%;
codice: 027485010 (in base 10) 0U6SUL (in base 32);
prezzo: L. 13.050;
classe: *b)*;
2) flacone ml 250 soluzione al 10%;
codice: 027485022 (in base 10) 0U6SUY (in base 32);
prezzo: L. 22.300;
classe: *b)*;
3) flacone ml 500 soluzione al 10%;
codice: 027485034 (in base 10) 0U6SVB (in base 32);
prezzo: L. 34.550;
classe: *b)*;
4) flacone ml 100 soluzione al 20%,
codice: 027485046 (in base 10) 0U6SVQ (in base 32);
prezzo: L. 20.100;
classe: *b)*;
5) flacone ml 250 soluzione al 20%;
codice: 027485059 (in base 10) 0U6SW3 (in base 32);
prezzo: L. 35.450;
classe: *b)*;
6) flacone ml 500 soluzione al 20%;
codice: 027485061 (in base 10) 0U6SW5 (in base 32);
prezzo: L. 58.300;
classe: *b)*;

Composizione:
1000 ml di soluzione al 10% contengono: olio di soia g 50; trigliceridi a catena media g 50; fosfolipidi d'uovo g 12; glicerolo g 25; sodio oleato g 0,3; acqua per prep. iniett. q.b. a ml 1000;
1000 ml soluzione al 20% contengono: olio di soia g 100; trigliceridi a catena media g 100; fosfolipidi d'uovo g 12; glicerolo g 25; sodio oleato g 0,3; acqua per prep. iniett. q.b. a ml 1000.

Indicazioni terapeutiche: alimentazione parenterale totale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è vietata trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto in ospedali, case di cura e cliniche specializzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove forme farmaceutiche delle sottoindicate specialità medicinali:

Decreto n. 471/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «FENTYGIN» (fenticonazolo nitrato), nella preparazione: lavanda vaginale allo 0,2% (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, codice fiscale 00826480154.

Produttori:
Sofar S.p.a. nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano);
Recordati S.p.a. negli stabilimenti siti in Milano e in Pomezia (Roma).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:
5 flaconi da 150 ml di lavanda vaginale allo 0,2%;
codice: 027193147 (in base 10) 0TXVTV (in base 32);
prezzo: L. 20.600;
classe *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° agosto 1992.

Composizione:
100 ml di soluzione contiene: fenticonazolo nitrato 0,2 g. Eccipienti: glicole propilenico 10 g, benzalconio cloruro 0,01 g, alchilamidobetaina soluzione 5 g, acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: candidiasi delle mucose genitali (vulvovaginiti, colpiti, fluor infettivo).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 472/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «FALVIN» (fenticonazolo nitrato) schiuma dermatologica al 2% e lavanda vaginale allo 0,2% (nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma via di Tor Cervara, n. 282, codice fiscale 00400380580.

Produttore: le preparazioni vengono prodotte, controllate e confezionate come appresso specificato:
dalla società Recordati Industra Chimica e Farmaceutica S.p.a, negli stabilimenti siti in Milano via Civitali, 1 e in Pomezia via Laurentina; produzione, controllo e confezionamento delle preparazioni schiuma dermatologica al 2% e lavanda vaginale allo 0,2%;
dalla società Sofar S.p.a., nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano): produzione; controllo e confezionamento della preparazione lavanda vaginale allo 0,2%;
dalla società Serpero S.p.a., nello stabilimento sito in Masate (Milano): produzione e confezionamento della preparazione schiuma dermatologica al 2%, ferma restando l'esecuzione dei controlli da parte della società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Roma, via di Tor Cervara, 282.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:
1) flacone da 100 ml di schiuma dermatologica al 2%;
codice: 025982164 (in base 10) 0SSX6N (in base 32);
prezzo: L. 20.500;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50%, con decorrenza dal 1° agosto 1992;
2) 5 flaconi da 150 ml di lavanda vaginale allo 0,2%;
codice: 025982188 (in base 10) 0SSX7D (in base 32);
prezzo: L. 20.600;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50%, con decorrenza dal 1° agosto 1992.

Composizione:
schiuma dermatologica: 100 ml di soluzione contengono: principio attivo: fenticonazolo nitrato g 2; eccipienti: glicole propilenico g 10; alcool g 20: sodio lauriletere solfato soluzione g 20; alchilamidobetaina soluzione g 8; acqua depurata q.b. a ml 100;
lavanda vaginale: 100 ml di soluzione contengono: principio attivo: fenticonazolo nitrato g 0,2; eccipienti: glicole propilenico g 10; benzalconio cloruro g 0,01; alchilamidobetaina soluzione g 5; acqua depurata q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche:
preparazioni per uso dermatologico:
dermatomicosi da dermatofiti (trichophyton, microsporum, epidermophyton) a diversa localizzazione: tinea capitis, tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis (piede d'atleta), tinea manuum, tinea faciei, tinea barbae, tinea unguium;
candidosi della pelle (intertrigo, perleche, candidosi facciale, candidosi «da pannolino», perineale e scrotale); balaniti, balanopostiti, onichia e paronichia;
pityriasis versicolor (da pityrosporum orbiculare e P. ovale);
otomicosi (da candida o da muffe), solo se non sono presenti lesioni del timpano;
eritrasma;
micosi con superinfezioni batteriche (da batteri gram-positivi);
preparazioni per uso vaginale:
candidosi delle mucose genitali (vulvovaginiti, colpiti, fluor infettivo).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 473/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «LOMEXIN» (fenticonazolo nitrato) dermoschiuma al 2% e lavanda vaginale allo 0,2% (nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali n. 1, cod. fisc. 00748210150.

Produttore: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., negli stabilimenti siti in Milano, via Civitali n. 1 e in Pomezia (Roma), via Laurentina. La preparazione lavanda vaginale allo 0,2% è prodotta anche dalla società SOFAR S.p.a., nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano). La preparazione dermoschiuma al 2% è prodotta anche dalla società SERPERO S.p.a., nello stabilimento sito in Masate (Milano).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) flacone da 100 ml con erogatore di dermoschiuma al 2%:
codice: 026043176 (in base 10) 0SUST8 (in base 32);
prezzo: L. 20.500;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50%, con decorrenza dal 1° agosto 1992;

2) 5 flaconi da 150 ml di lavanda vaginale allo 0,2%:
codice: 026043190 (in base 10) 0SUSTQ (in base 32);
prezzo: L. 20.600;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50%, e con decorrenza dal 1° agosto 1992.

Composizione:
Dermoschiuma 2% 100 ml di soluzione contengono:
Fenticonazolo nitrato g 2, eccipienti: glicole propilenico g 10; alcool g 20, sodio lauriletere solfato soluzione g 20, alchilamidobetaina soluzione g 8, acqua depurata q.b. a ml 100.

Lavanda vaginale 0,2% 100 ml di soluzione contengono:
Fenticonazolo nitrato 0,2% g; eccipienti: glicole propilenico g 10, benzalconio cloruro g 0,01, alchilamidobetaina soluzione g 5, acqua depurata q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche:

Preparazioni per uso dermatologico:

Dermatomicosi da dermatofiti (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton) a diversa localizzazione: tinea capitis, tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis (piede-d'atleta), tinea manuum, tinea faciei, tinea barbae, tinea unguium;

Candidiasi della pelle (intertrigo, perleche, candidiasi facciale, candidiasi «da pannolino», perineale e scrotale), balaniti, balanopostiti, onichia e paronichia;

Pityriasis versicolor (da Pityrosporum orbiculare e P. ovale);

Otomicosi (da Candida o da muffe), solo se non sono presenti lesioni del timpano;

Eritrasma;

Micosi con superinfezioni batteriche (da batteri Gram positivi).

Preparazioni per uso vaginale:

Candidiasi delle mucose genitali (vulvovaginiti, colpiti, fluorinfettivo).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi dosaggi delle sottoindicate specialità medicinali.

Decreto n. 438/1992 del 1° giugno 1992

Specialità medicinale: «THEO DUR» (teofillina) compresse mg 450 (nuovo dosaggio di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Key Pharmaceuticals Inc Puerto Rico (USA), rappresentante per l'Italia: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore:

produzione: Schering Plough Products Inc nello stabilimento sito in Puerto Rico (USA);

confezionamento e controlli: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Milano, via Civitali, 1.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 compresse mg 450;

codice: 025267042 (in base 10) 0S32V2 (in base 32);

prezzo: L. 10.850;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° agosto 1992.

Composizione:

ogni compressa contiene: teofillina anidra mg 450; eccipienti: saccarosio mg 118.16, amido mg 39.30, lattosio mg 140.70, idrossipropilmetilcellulosa mg 9.15, magnesio stearato mg 9.47, gliceril monostearato mg 118.95, cera bianca mg 11.15 alcool cetilico mg 1.31, alcool miristilico mg 1.31, cellulosa acetoftalato mg 38.10, dietilftalato mg 9.53.

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica dell'asma bronchiale e degli stati broncospastici reversibili associati a bronchite cronica ed enfisema.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Altre condizioni: i controlli di qualità sui singoli lotti importati sono effettuati dalla società Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Milano, via Civitali n. 1.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 469/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «SUGAST» (sucralfato) granulato da g 2 (nuovo dosaggio di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara), contrada Sant'Emidio, s.n.c., codice fiscale 00556960375.

Produttore: Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento sito in Alanno Scalo (Pescara), contrada Sant'Emidio.

Confezione autorizzata, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 bustine di granulato da g 2;

codice: 025762067 (in base 10) 0SL68M (in base 32);

prezzo: L. 16.450;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal: 1° agosto 1992.

Composizione:

un bustina contiene: principio attivo: sucralfato: saccarosio estere octasolforico sale di alluminio (pari a 360 mg di alluminio) g 2; eccipienti: lattosio g 0.2, mannitolo g 0.8; aroma latte g 0.15, latte in polvere g. 1.2, glicirrizinato monoammonico g 0.01, metile p. idrossibenzoato sodico g 0.008, propile p. idrossibenzoato sodico g 0.002, sorbitolo g 1.625, saccarina g 0.005.

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da FANS (antinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 470/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «LOMEXIN T» (fenticonazolo nitrato) ovuli vaginali × mg 100 (nuovo dosaggio di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, 1, codice fiscale 00748210150.

Produttore:

produzione: la produzione ed i controlli sono effettuati R.P. Scherer S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,100;

confezione autorizzata, codici, prezzo classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

2 ovuli uso vaginale × mg 1000 + 2 digitoprotettori; codice: 026043202 (in base 10) 0SUSU2 (in base 32); prezzo L. 25.750;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal: 1° agosto 1992.

Composizione: ogni ovulo contiene: fenticonazolo nitrato 1000 mg; eccipienti: paraffina liquida 725 mg, vaselina bianca 142, mg, lecitina di soia 13 mg, gelatina 289 mg, glicerina 141 mg, titanio biossido 6.6 mg, sodio idrossibenzoato d'etile 1.6 mg, sodio idrossibenzoato di propile 0.7 mg;

Indicazioni terapeutiche:

Trichomoniasi vaginale.

Infezioni vaginali sostenute in forma mista da Trichomonas vaginalis e Candida albicans.

Candidosi delle mucose genitali (vulvovaginiti, colpiti, fluor infettivo).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 441/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «CLENIL A» (beclometasone dipropionato) 10 flaconcini monodose da ml 2 di sospensione per aerosolterapia.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo 26/A.

Modifica apportata: Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione aurorizzata è ora la seguente: principi attivi: invariati; eccipienti: sodio fosfato bibasico biidrato g 0,724, sodio cloruro g 0,420, potassio fosfato monobasico g 0,354, alcool benzilico g 0,350, p-idrossibenzoato di metile g 0,135, alcool cetostearilico g 0,130, polisorbato 20 g 0,100 sorbitan monolaurato g 0,020, p-idrossibenzoato di propile g 0,015, acqua depurata q.b. a ml 100.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 442/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «CLENIL COMPOSITUM A» 10 flaconcini monodose da ml 2 di sospensione per aerosolterapia.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A.

Modifica apportata: Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione aurorizzata è ora la seguente: principi attivi: invariati; eccipienti: alcool benzilico g 0,350, p-idrossibenzoato di metile g 0,135, alcool cetostearilico g 0,130, polisorbato 20 g 0,100, sorbitan monolaurato g 0,020, p-idrossibenzoato di propile g 0,015, acqua depurata q.b. a ml 100.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 443/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «CARBICALCIN» (carbocalcitonina), soluzione iniettabile, 5 fiale × ml 1 da 40 U MRC.

Titolare A.I.C.: Smith Kline & French S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Ortles n. 12.

Modifiche apportate:

confezionamento: il luogo del confezionamento in fiale × ml 1 da 40 U MRC è ora autorizzato il confezionamento in siringhe pronto uso × ml 1 da 40 U MRC.

Confezione e codice:

5 siringhe pronto uso × ml 1 da 40 U MRC; 025679061 (in base 10) 0SHP6P (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Ipercalcemia di diversa eziologia, morbo di Paget, morbo di Sudek e tutte le affezioni in cui si riscontri un aumentato turnover del tessuto osseo.

Osteoporosi post-menopausale, da immobilizzazione, post-traumatica, o di altra natura, eventualmente in associazione ad altre terapie richieste da ciascun quadro morboso.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti delle confezioni 5 fiale × ml 1 da 40 U MRC non possono essere più venduti a partire dal 1° gennaio 1993.

Decreto n. 444/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «INSIDON» 30 confetti mg 50.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese) s.s. n. 233 km 20.500.

Modifica apportata:

produttore: previsione di ulteriore produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata anche dalla consociata estera Ciba Geigy S.a. nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna) Paseos Carlos I n. 206.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 445/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «LACTIPAN» 30 bustine di liofilizzato.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Lorenzini n. 2/4.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta dalla società estera LALLEMAND nello stabilimento sito in Saint-Simon (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 446/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «PREVEX 5» 28 compresse mg 5 e 14 compresse mg 10.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti n. 89 (decreto ministeriale n. 44/1991 del 17 dicembre 1991).

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è prodotta fino al 16 ottobre 1992, dalla consociata estera Astra Pharmaceutical Production A.B. nello stabilimento sito in Sodertalje (Svezia). A partire dal 17 ottobre 1992 la suecitata consociata estera effettuerà la preparazione del granulare mentre tutte le altre fasi produttive saranno effettuate dalla società Schering Plough S.p.a. nello stabilimento consortile di Comazzo (Milano) dove continuano ad essere eseguiti i controlli e le operazioni terminali di confezionamento.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 447/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «CLAVERSAL» (mesalazina) compresse da 500 mg, supposte da 500 mg, clismi da 2 g/30 ml e clismi da 4 g/60 ml.

Titolare A.I.C.: Smith Kline French S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Ortles n. 12.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata, ad eccezione delle confezioni da 30 compresse da 500 mg e da 10 supposte da 500 mg, continua ad essere prodotta dalla società DR Falk Pharma G.m.b.H., nello stabilimento sito in Freiburg (Germania). Il prodotto stesso continua ad essere importato in Italia sia già pronto e confezionato per la vendita, sia allo stato sfuso in bulk, con esecuzione dei controlli e del confezionamento da parte della società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Milano, viale Ortles n. 12.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 448/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «UBITEN» (ubidecarenone), nella forma «50» flaconcini monodose per uso orale da mg 50 con tappo - serbatoio.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330.

Modifica apportata:

produttore: le fasi produttive relative alla ripartizione del granulare nei tappi - serbatoio ed ai controlli in processo, sono effettuate dalla società Biologici Italia Laboratories S.r.l. nello stabilimento comune sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43. Le rimanenti fasi produttive continuano ad esser effettuate come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 449/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «KEMODYN» (citicolina) nelle forme: «500» - 5 fiale i.m. da mg 500/4 ml e «1000» - 3 fiale i.m. da mg 1000/4 ml.

Titolare A.I.C.: Esseti S.a.s. e C. Laboratorio Chimico Farmaco Biologico, con sede legale e domicilio fiscale in Napoli S. Maria La Nova n. 19.

Modifica apportata:

produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale è ora effettuata dalla Biologici Italia Laboratories S.r.l. nello stabilimento sito in Novate Milanese (Milano).

I controlli continuano ad essere effettuati come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 450/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «FLUMETOL» collirio liofilizzato antibiotico (flacone di sostanza liofilizzata da 50 mg + flacone di soluzione da 5 ml con annesso tappo contagocce).

Titolare A.I.C.: Farmila Farmaceuti Milano S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Settimo Milanese (Milano), via Enrico Fermi n. 50.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale viene prodotta, limitatamente al flacone del liofilizzato, dalla società Serpero S.p.a., nello stabilimento sito in Masate (Milano), via F. Serpero n. 2.

La produzione del flacone del solvente, le operazioni terminali di confezionamento nonchè i controlli sono eseguiti dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nello stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 451/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinali:
«COXANT URENASI» 3 fiale e.v. + 3 fiale solvente;
«O DUE» 10 fiale i.m. × ml 3;
«O DUE» 10 fiale e.v. × ml 10.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmochimico Nativelle in Firenze, via G. Bechi n. 3.

Modifica apportata:

produttore: la fase produttiva relativa ai controlli biologici verifica di assenza di pirogeni) delle specialità medicinali sopraindicate ora effettuata dalla Biolab-S.G.S. S.r.l., nello stabilimento sito in Vimodrone (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 452/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «ALOMEN» (ceftezolo sale sodico), nelle forme e confezioni:

flaconcino iniettabile da 0,5 g + fiala solvente da 2 ml; codice 025336013 (in base 10) 0S566F (in base 32);

flaconcino iniettabile da g 1 + fiala solvente da 3 ml; codice: 025336025 (in base 10) 0S566T (in base 32).

Titolare A.I.C.: società Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Mancinelli n. 7/11, codice fiscale 00750330152.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare: Benedetti S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, piazza Carrara n. 19, codice fiscale 00761810506.

Produttore: la specialità continua ad essere prodotta dalla Schering S.p.a. nello stabilimento sito in Segrate (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 453/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «ORAXIM» (acetossietilcefuroxima);
12 compresse mg 125 «P»,
codice: 027002017 (in base 10) 0TS151 (in base 32);
12 compresse mg 250,
codice: 027002029 (in base 10) 0TS15F (in base 32);
6 compresse mg 500,
codice: 027002031 (in base 10) 0TS15H (in base 32);
granulato per sospensione estemporanea mg 125/ml 5,
codice: 027002043 (in base 10) 0TS15V (in base 32).

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3, codice fiscale 00395270481.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C., nuovo titolare A.I.C. Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Porpora n. 22/24, codice fiscale 00408570489.

Produttore:

per le compresse: produzione e controlli: Glaxo S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Verona, via Firenze n. 2;

per il granulato: produzione, confezionamento primario e relativi controlli: Glaxo Operations Ltd nello stabilimento sito in Barnard Castle (Gran Bretagna).

Operazioni terminali di confezionamento e controlli finali: società titolare A.I.C., nello stabilimento sito in Firenze, via Paisiello n. 8/10.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 454/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «LINCOCIN» (lincomicina cloridrato iniettabile:

1 fiala ml 2 con annessa siringa codici: 020601035 (in base 10) 0MNQ6C (in base 32);

3 fiale ml 2 con annesse 3 siringhe codici: 020601050 (in base 10) 0MNQ6U (in base 32);

1 fiala ml 1 con annessa siringa codici: 020601062 (in base 10) 0MNQ76 (in base 32);

3 fiale ml 1 con annesse 3 siringhe codici: 020601086 (in base 10) 0MNQ7Y (in base 32);

Titolare A.I.C.: Upjohn S.A. - Puurs - Belgio, rappresentata in Italia dalla società Upjohn S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via Upjohn, 2 - codice fiscale n. 00768480154.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare AIC Laboratoires Upjohn S.A.R.L. - Paris La Defense - Francia.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata dal nuovo titolare AIC nello stabilimento sito in Paris La Defense - Francia.

Le operazioni terminali di confezionamento continueranno ad essere effettuate secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 455/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «MS CONTIN» (morfina solfato):

16 discoidi mg 10 codice: 025624014 (in base 10) 0SFZGG (in base 32);
16 discoidi mg 30 codice: 025624026 (in base 10) 0SFZGU (in base 32);
16 discoidi mg 60 codice: 025624038 (in base 10) 0SFZH6 (in base 32);
16 discoidi mg 100 codice: 025624040 (in base 10) 0SFZH8 (in base 32);

Titolare A.I.C.: Società Napp Laboratoires Ltd Cambridge Science Park - Milton Road - Cambridge - Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla società Chinoin S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella, 3/5 - codice fiscale n. 00846530152.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare AIC Asta Medida S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella, 3/5 - codice fiscale n. 00846530152.

Produttore: la specialità medicinale continua ad essere prodotta e controllata dalla società estera Napp Laboratoires Ltd nello stabilimento sito in Cambridge - Cambridge Science park - Milton Road - Gran Bretagna.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 456/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «SABRIL» (vigabatrin).

Titolare A.I.C.: Merrel Dow France S.A. - Levallois Perret (Francia), rappresentata in Italia dalla società Gruppo Lepetit S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Murat, 23.

Modifica apportata - Titolare A.I.C.: Modifica della denominazione sociale della società estera.

Titolare A.I.C.: in Marion Merrel Dow S.A. - Levallois Perret (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giuno 1992.

Decreto n. 457/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «CHIMONO» (lomefloxacin), nella forma: 5 compresse da mg. 400, codice: 027957012 (in base 10) 0UP5SN (in base 32).

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze - via Sette Santi, 3 - Codice fiscale n. 00395270481. (D.M. n. 95/1991 del 28 dicembre 1991, pubblicato nella *G.U.* n. 1 del 2 gennaio 1992).

Modifica apportata: Titolare A.I.C.: nuovo titolare dell'A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Carnia, 26 - Codice fiscale n. 00714810157.

Produttore: La specialità medicinale continua ad essere prodotta dalla Searle Industrie - Stabilimento di Evreux Cedex-Francia.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 458/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: MEMOVISUS» nelle seguenti forme e confezioni:

1) 36 capsule (codice: 023246010 - in base 10 - 0Q5F5U - in base 32);

2) 10 flaconi soluzione uso orale (codice: 023246022 - in base 10 - 0Q5F66 - in base 32):

Titolare A.I.C.: Proter S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Opera (Milano) via Lambro, 36, codice fiscale n. 00867740151.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: Nuovo titolare dell'A.I.C: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24, codice fiscale n. 07608290156;

Produttore: la forma capsule della specialità medicinale di cui trattasi è prodotta e controllata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello stabilimento consortile sito in Ascoli Piceno: la forma flaconi di soluzione uso orale è prodotta dalla società S.p.a. nello stabilimento sito in Cerano (Novara) via Crosa, 26;

per tale forma i controlli sul prodotto finito sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nel succitato stabilimento consortile sito in Ascoli Piceno, località Marino del Tronto;

Composizione (limitatamente agli eccipienti): La composizione autorizzata è ora la seguente:

capsule: ogni capsula contiene: principi attivi: invariati;
eccipienti. magnesio stearato 15 mg, lattosio 106 mg; componenti della capsula opercolata: eritrosina E 127 0,0021 mg, indigotina E 132 0,4571 mg, titanio biossido E 171 1.0666 mg, gelatina F.U. 78,4742 mg;

flaconi uso orale: ogni flacone contiene: tappo serbatoio: principi attivi: invariati;
eccipienti: sorbitolo 45,50 mg, polietilenglicole 4000 15,00 mg; flacone: metile p-idrossibenzoato 10 mg, alcool etilico 0,10 ml, sorbitolo soluzione 1,40 g, saccarosio 4,35 g, acqua depurata 6,15 g.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 459/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «TURBOCALCIN» (carbocalcitonina), soluzione iniettabile 5 fiale x ml 1 da 40 U MRC.

Titolare A.I.C.: I.S.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1.

Modifiche apportate:

Confezionamento: in luogo del confezionamento in fiale x ml 1 da 40 U MRC è ora autorizzato il confezionamento in siringhe pronto uso x ml 1 da 40 U MRC;

Confezione e codice: 5 siringhe pronto uso x ml 1 da 40 U MRC 025381033 (in base 10) 0S4419 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Ipercalcemia di diversa eziologia, morbo di Paget, morbo di Sudeck e tutte le affezioni in cui si riscontri un aumentato turnover del tessuto osseo.

Osteoporosi post-menopausale, da immobilizzazione, post-traumatica, o di altra natura, eventualmente in associazione ad altre terapie richieste da ciascun quadro morboso.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti delle confezioni 5 fiale x ml 1 da 40 U MRC non possono essere più venduti a partire dal: 1° gennaio 1993.

Decreto n. 460/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «LARIAM» (meflochina), compresse da 250 mg. in confezione da 6 compresse.

Titolare A.I.C.: ROCHE S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Piazza Durante, 11.

Modifiche apportate:

Confezione: in sostituzione della confezione «6 compresse da 250 mg» è autorizzata la confezione «8 compresse da 250 mg».

Numeri di codice: 027250024 (in base 10) 0TZM8 (in base 32).

Confezionamento: in aggiunta al confezionamento in strip di alluminio o in flacone di vetro è autorizzato il confezionamento anche in blister.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giuno 1992.

I lotti già prodotti della confezione 6 compresse da 250 mg non possono essere più venduti a partire dal: 1° gennaio 1993.

Decreto n. 474/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «TRICEF (cefatrizina) - polvere per sospensione estemporanea.

Titolare A.I.C.: Eurofarmaco S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58.

Modifica apportata:

Nuova forma di presentazione: 20 bustine da mg 250 di p.a.

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: una bustina contiene: principio attivo: cefatrizina propilen glicolato 291 mg pari a cefatrizina 250 mg. Altri componenti: sodio citrato mg 16,5, sodio cloruro mg 17, acido citrico mg 60, aroma arancia mg 10, aroma agrumi mg 2,7, saccarina mg 2,5, saccarosio 2.000 mg.

Il contenuto totale di principio attivo rimane invariato.

Numeri di codice:

20 bustine da mg 250 di p.a. codice: 025384037 (in base 10) 0S6P35 (in base 32). Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988: la specialità medicinale TRICEF nella nuova forma di pres.

20 bustine - resta collocata nella classe a) di cui alla citata disposizione.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti delle confezioni recanti i numeri di codice in precedenza attribuiti, non possono più essere venduti a partire dal: 1° gennaio 1993.

Decreto n. 475/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «LOPRESOR» (metoprololo tartrato) compresse da 100 mg.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio in Origgio (Varese) s.s. 233, km 20,5.

Modifica apportata:

Composizione (limitatamente agli eccipienti) la composizione autorizzata è ora la seguente:
principio attivo: invariato;
eccipienti: amido glicolato sodico mg 40, silice precipitata mg 9, magnesio stearato mg 4, cellulosa microcristallina mg 177, idrossipropilmetilcellulosa mg 4,7, gliceril-polietilenglicole ossistearato mg 0,2, talco mg 4,2, titanio biossido mg 0,9.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 476/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «TROSYD» (tioconazolo) lavanda vaginale 0,2% e schiuma dermica 1%.

Titolare A.I.C.: Roerig Farmaceutici Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina - s.s. 156.

Modifica apportata:

Composizione (limitatamente agli eccipienti) la composizione autorizzata è ora la seguente:

per la preparazione lavanda vaginale principio attivo invariato. Eccipienti: Glicole propilenico g 10,00; Acido lattico g 0,50; Undebenzofene g 0,50; Poligliocoleum g 0,70; Idroessenziale composto g 0,04; Acqua depurata g 88,06;

per la preparazione schiuma dermica: Principio attivo invariato. Eccipienti: Monoetanolammina laurilsolfato g 2,20; Lecitinammide g 0,50; Poliglicoleum g 0,90; Undebenzofene g 0,15; Acido lattico g 0,08; Lipoessenziale lenitivo g 0,06; Acqua depurata q.b. a g. 10,00;

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 477/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «KINEMON» (danazol) capsule da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Valda Laboratori Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Colombo n. 40.

Modifica apportata:

Composizione degli eccipienti limitatamente a quelli componenti la capsula contenitrice:

La composizione autorizzata, per i costituenti della capsula contenitrice da 50 mg è ora la seguente: Principio attivo invariato. Eccipienti: invariati costituenti della capsula: Gelatina mg 47,45; Titanio biossido mg 1,47; Ossido di ferro rosso mg 0,07;

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 478/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «KREBSILASI IRBI» (pancrelipasi), nella forma capsule da 235 mg, in confezioni 100 capsule.

Titolare A.I.C.: IRBI S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma) s.s. Pontina, n. 28.

Modifiche apportate:

Composizione (limitatamente agli eccipienti) la composizione autorizzata è ora la seguente: Principio attivo: invariato: Eccipienti: Zucchero mg 27,12; Amido di mais mg 4,78; Acido stearico mg 11,04; Dimeticone mg 10,97; Polivinilpirrolidone mg 26,16; Cellulosa acetoftalato mg 57,59; Talco F.U. mg 5,22; - Involucro di gelatina: Gelatina F.U. mg 100; E 171 mg 0,5; E 172 mg 0,5;

Produttore: la produzione dei microgranuli contenuti nelle capsule della specialità medicinale è ora effettuata dalla società EURAND International S.p.a., nello stabilimento sito in Cinisello Balsamo (Milano). Le rimanenti fasi produttive ed i controlli continuano ad essere effettuati come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 479/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinali:

STREPTOMAGMA - ml 90 di sospensione orale;
MUCOXIN - ml 180 di sospensione orale;
CARVASIN - 50 compresse mg 10, 50 compresse mg 40 e 50 compresse sublinguali mg 5.

Titolare A.I.C.: Wyeth S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90.

Modifica apportata:

Produttore: previsione di ulteriore produttore:

le specialità medicinali sono prodotte e controllate anche dalla consociata estera John Wyeth Brother Limited, nello stabilimento sito in Havant - Hants - Gran Bretagna.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 480/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: PROSTIGMINA Roche (NEOSTIGMINA) iniettabile (6 fiale da 1 ml).

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifica apportata:

Produttore: la specialità medicinale è prodotta anche dalla società estera Produits Roche S.A., nello stabilimento sito in Fontenay-Sous-Bois (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 481/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: VITAMINA C ROCHE (acido ascorbico), nelle forme iniettabili da 500 mg e da 1 g.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifica apportata:

Produttore: la specialità medicinale è prodotta anche dalla società estera Produits Roche S.A., nello stabilimento sito in Fontenay-Sous-Bois (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 482/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «ADALAT» (Nifedipina) 50 capsule da 10 mg.

Titolare A.I.C.: BAYER AG di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla società BAYER S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126.

Modifica apportata:

Produttore: (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento): le operazioni terminali di confezionamento (inserimento delle capsule nei blisters ed inscatolamento) sono effettuate anche dalla società SCHERER S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,100;

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 483/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinali:

H-ADIFTETAL - 1 fiala richiamo;
H-ATETAL - 1 fiala ml 0,5 e 1 siringa ml 0,5.

Titolare A.I.C.: Istituto Sieroterapico Milanese Serafino Belfanti con sede e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 22.

Modifiche apportate:

Le specialità medicinali sono prodotte e controllate dalla società Istituto Sierovaccinogeno Italiano I.S.I. S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Sant'Antimo (Napoli).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 484/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «PREMIUM» 40 confetti.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico S.I.T. (Specialità Igienico-Terapeutiche) S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), Corso Cavour, 70 - codice fiscale n. 01108720598.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Dermalife S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Sassoferrato, 2 - codice fiscale n. 04086261007.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata dalla società San Carlo Farmaceutici S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Santa Palomba di Pomezia (Roma), loc. Tor Maggiore.

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: ogni confetto contiene: principi attivi: esperidina metilcalcone mg 20, triossietilrutoside mg 40, quercetina mg 5, calcio ascorbato 2 H2 O mg 121. Eccipienti: polivinilpirrolidone mg 30, mannite mg 37,5, magnesio stearato mg 3, vernice poliacrilica (EUDRAGIT L) mg 7, gomma arabica mg 6, E 171 titanio biossido mg 65, E 110 giallo tramonto mg 1, saccarosio mg 249,5.

Numeri di codice: 40 confetti codice: 022306029 (in base 10) 0P8R7F (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti recanti il numero di codice in precedenza attribuito non possono essere più venduti a partire dal 1° gennaio 1993.

Decreto n. 485/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «SIDERFOLIN» (ferro proteinsuccinilato + calcio folinico), nella forma 10 flaconcini monodose con tappo serbatoio uso orale.

Titolare A.I.C.: Lifepharma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 15.

Modifiche apportate:

Denominazione della specialità medicinale:
La specialità medicinale è ora denominata: «Ferplex Fol»;
Produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società Farmades S.p.a., nello stabilimento sito in Roma, via Tor Cervara, 282.

I controlli di qualità continuano ad essere effettuati come precedentemente autorizzato.

Composizione (limitatamente agli eccipienti) la confezione autorizzata, è ora la seguente:
Ogni flaconcino monodose contiene: Principio attivo invariato; Eccipienti: Sorbitolo g 1,400; Glicole propilenico g 1,000; Metile p - idrossibenzoato sale sodico g 0,045; Propile p - idrossibenzoato sale sodico g 0,015; Aroma morella g 0,060; Saccarina sodica g 0,015; Acqua depurata ml 12,565;

Ogni tappo serbatorio contiene: Principio attivo invariato: Eccipienti: Mannitolo mg 99,8;

Numeri di codice: 10 flaconcini monodose con tappo serbatoio × ml 15 uso orale codice: 025952045 (in base 10) 0SRZTF (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale recanti i numeri di codice in precedenza attribuiti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Decreto n. 486/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «ROGORIN (Bromelina) - 50 confetti gastroresistenti codice: 021487032 (in base 10) 0NHRFS (in base 32).

Titolare A.I.C.: Saba Farmaceutici S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Torino, via Salbertrand, 21 - codice fiscale n. 04913640019.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Dermalife S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Sassoferrato, 2 - codice fiscale n. 04086261007.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata dalla società S. Carlo Farmaceutici S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Santa Palomba di Pomezia (Roma), loc. Tor Maggiore.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 487/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «SINFMET» 50 compresse, codice: 023145016 (in base 10) 0Q2BKS (in base 32).

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6 - codice fiscale n. 00422760587.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Du Pont Pharma Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via XXIV Maggio, 43 - codice fiscale n. 04130651005.

Produttore: la specialità medicinale continua ad essere prodotta e controllata dalla società Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Pavia, via Emilia, 21.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 488/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale denominata: «TIENAM» (imipenem - cilastatina sodica) - infusione endovenosa - nelle confezioni:
1) flacone da 250 mg /250 mg - codice: 025887011 (in base 10) 0SQ093 (in base 32);
2) flacone da 500 mg /500 mg - codice: 025887023 (in base 10) 0SQ09H (in base 32);
3) flacone da 500 mg /500 mg con solvente - codice: 025887035 (in base 10) 0SQ09V (in base 32);

Titolare A.I.C.: MDS Sharp & Dohme GmbH di Munchen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Merck Sharp & Dohme (Italia), S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Fabbroni n. 6, codice fiscale n. 00422760587.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Fabbroni n. 6 - codice fiscale n. 00422760587.

Produttore: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., nella officina consortile sita in Baranzate (Milano), mentre le operazioni terminali (inscatolamento del flacone ed inserimento del foglio illustrativo) verranno effettuate oltre che nella suddetta officina farmaceutica consortile, anche in quella sita in Pavia.

Il solvente continua ad essere prodotto dalla società S.I.F.R.A., nell'officina precedentemente autorizzata.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 489/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «CISTOMID» (acido pipemidico) nella forma : 20 capsule da mg 400, codice: 024452029 (in base 10) 0RB6XX (in base 32).

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaco Biologico Crosara S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Campobello, 15 - codice fiscale n. 01103160584.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare dell'A.I.C.: Biotekfarma bkf S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Tre Cannelle, 12 - codice fiscale n. 06603310589.

Produttore: la specialità medicinale continua ad essere prodotta nello stabilimento comune sito in Pomezia (Roma), via Campobello.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 490/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale:

ALBUMINA UMANA KABI - flac. ml 20 al 20% cod. 022202042; flac ml 50 al 20% cod. 022202055; flac ml 100 al 20% cod. 022202067.

PRECONATIV - flac. UI 500 cod. 022985028.

INTRALIPID - flac. ml 500 al 10% cod. 024385015; flac. ml 100 al 10% cod. 024385027; flac. ml 100 al 20% cod. 024385039; flac. ml 250 al 20% cod. 024385041; flac. ml 500 al 20% cod. 024385054.

SOMATONORM - flac. liof 4 UI + f solv. cod. 026459014.

GENOTROPIN - flac liof. 4UI + f solv. cod. 026844011.

Titolare A.I.C.: Kabi Pharmacia AB - Uppsala - Svezia, rappresentata in Italia dalla società Pharmacia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Volta n. 16 - codice fiscale n. 07089990159.

Modifiche apportate: trasferimento di rappresentanza: la rappresentanza della società estera titolare A.I.C., è trasferita alla società Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Capua (Caserta) strada statale Appia codice fiscale n. 00294170634;

Controllo di qualità, in Italia, di ciascun lotto della specialità: la società Pierrel S.p.a., è esonerata ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, dall'obbligo di ripetere in Italia i controlli di qualità di ciascun lotto finito trattandosi di prodotti già controllati dalla società estera titolare A.I.C. nello stabilimento di Uppsala (Svezia). Le specialità medicinali di cui trattasi devono essere destinate all'impiego nel solo territorio Italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 491/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «VIAREX» nelle forme:

«INALANTE» aerosol × g 20 e «NASALE» aerosol × g 20;

Titolare A.I.C.: Società Schering Plough Labo N.V. Industrie Park 30.220 HEIST - OP - DEN-BERG - Belgio, rappresentata per la vendita in Italia dalla società Scheringh Plough S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89, codice fiscale 00889060158.

Modifiche apportate: trasferimento di rappresentanza: la rappresentanza della società titolare dell'A.I.C., è trasferita alla società BYK Gulden Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1, codice fiscale 00696360155;

Produttore: le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuate dalla Byk Gulden Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Cormano (Milano);

Le rimanenti fasi produttive continuano ad essere effettuate come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

Decreto n. 492/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «HERBALAX» polvere per uso orale.

Titolare A.I.C.: Gricar Chemical S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Brugherio (Milano), via S. Giuseppe n. 18/20.

Modifiche apportate:
Denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «FRILAX»;

Numeri di codice:
1) 20 bustine monodose g 2
codice: 026906038 (in base 10) 0TP3FQ (in base 32)
2) busta g 100
codice: 026906040 (in base 10) 0TP3FS (in base 32)

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale con la precedente denominazione non possono essere venduti a partire dal: 1° gennaio 1993.

Decreto n. 493/1992 del 13 giugno 1992

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Luitpold Werk Chemisch Pharmazeutische Fabrik G.m.b.H. e Co., Monaco di Baviera, Germania, rappresentata in Italia dalla società Luitpold S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Anagni (Frosinone), via S. Anna n. 2.

Modifica apportata:
Titolare A.I.C.: modifica della denominazione sociale della società estera titolare A.I.C. da Luitpold Werk Chemisch Pharmazeutische Fabrik G.m.b.H. e Co., a Luitpold Pharma G.m.b.H. di Monaco di Baviera, Germania.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° agosto 1992.

Decreto n. 494/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinali	Società titolari AIC	N. di codice
ADICAL 12 Forte ml 15 gocce uso orale	UCB Pharma Lab UCB S.p.a. Pianezza (Torino)	007849046
ANFOCORT crema g 30	Bristol. Myers Squibb S.p.a. Roma	025045016
ASSOCORT unguento g 30 crema g 30	Bristol Myers Squibb S.p.a. Roma	017924010 017924022
BUFFERIN 20 compresse mg 325	Bristol Italiana (Sud) S.p.a. Sermoneta (Latina)	023347038
DIAGRAN RAFFORZATO 40 confetti	Bristol Myers Squibb S.p.a. Roma	002991026
GEFARNAX 30 capsule 20 capsule forte	Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. Firenze	022590020 022590032
GENTALYN OFTALMICO collirio ml 5	Schering Plough S.p.a. Milano	025146010
HALCIDERM pomata g 30	Bristol Myers Squibb S.p.a. Roma	023163025
ALCIDERM COMBI crema g 30	Bristol Myers Squibb S.p.a. Roma	023751011
LYSPAMIN 6 supposte g 1 5 supposte g 0,40	Bracco S.p.a. Milano	001924024 001924036
PROGESTOL flac. ml 150 soluz. uso topico	lab. Delalande Isnardi S.p.a. Imperia	024788010
SENODIN AN sciroppo ml 200	Bristol Myers Squibb S.p.a. Roma	008143024
SOTALEX 40 compresse mg 80	Bristol Italiana (Sud) S.p.a. Sermoneta (Latina)	023245020

Modifica apportata: classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988: le succitate confezioni sono collocate nella classe *d)* prevista dalla disposizione citata.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° agosto 1992.

I lotti delle confezioni in parola non sono più erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

Decreto n. 495/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «REKORD B 12 COMPLEX», nella forma soluzione orale (10 flaconcini da 15 ml).

Titolare A.I.C.: Sigma Tau S.p.a. - Industrie Farmaceutiche Riunite, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, codice fiscale 00410650584 (D.M. 15 maggio 1990).

Modifiche apportate:

Denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «REKORD FERRO» (ferro proteinsuccinilato);

Produttore: Italfarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in Milano, viale F. Testi, 330;

Composizione: la composizione è ora la seguente:

un flaconcino da 15 ml contiene: principio attivo: ferro proteinsuccinilato mg 800 (pari Fe+++ mg 40);

altri componenti: sorbitolo mg 1400, glicole propilenico mg 1000, metile-p-idrossibenzoato sale sodico mg 45, propile-p-idrossibenzoato sale sodico mg 15, aroma morella mg 60, saccarina sodica mg 15, acqua depurata q.b. a ml 15;

Numeri di codice:
10 flaconcini da 15 ml
codice: 020545036 (in base 10) 0MLZJD (in base 32);
prezzo: invariato;

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988;

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti con la precedente denominazione e formulazione, non possono essere venduti a partiere dal: 1° ottobre 1992.

Decreto n. 496/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «LISIOFER» (ferritina), nella forma soluzione uso orale, in confezione 10 contenitori monodose × ml 8.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Coli S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Campobello, 15, codice fiscale 00396790586.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare Biotekfarma bKf S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Tre Cannelle, 12, codice fiscale 06603310589;

Produttore: la specialità medicinale continua ad essere prodotta nello stabilimento comune sito in Pomezia (Roma) via Campobello, 15;

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

1 contenitore monodose contiene: principio attivo: complesso ferrigluconato sodico 113,60 mg (pari a 40 mg di Fe+++);

eccipienti: sorbitolo, sciroppo al 70% 5,800 g, etanolo 0,200 g, paracombin (p-idrossibenzoati di metile, propile, etile) g 0,01, essenza di menta g 0,004, aroma burcaramel g 0,040, vanillina g 0,004, acqua depurata q.b. a ml 8.000;

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «LISIOFER» è accompagnata dalla specificazione «complesso ferrigluconato sodico»;

Numeri di codice:
10 contenitori monodose × ml 8
codice: 018901037 (in base 10) 0LOU1F (in base 32);
prezzo: invariato;

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988;

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti con la precedente composizione, non possono essere più venduti a partiere dal: 1° ottobre 1992.

Decreto n. 497/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «EMOFERRINA» (ferritina), nella forma: 10 contenitori di soluzione uso orale.

Titolare A.I.C.: Vecchi & Piam di G. Assereto, via E. Maragliano & C. S.a.p.a., con sede e domicilio fiscale in Genova, via P.G. Semeria, 5, codice fiscale 00244540100.

Modifica apportata: Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

un contenitore monodose da 10 ml contiene: complesso gluconato ferrico sodico 177,5 mg corrispondente a 62,5 mg di ferro trivalente;

eccipienti: saccarosio 2,6 g, glicerolo 0,9 g, metile p-idrossibenzoato 12 mg, etile p-idrossibenzoato 5 mg, propile p-idrossibenzoato 3 mg, aroma lampone-amarena 8 mg, acqua depurata q.b. a 10 ml;

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «EMOFERRINA» è accompagnata dalla specificazione «complesso gluconato ferrico sodico»;

Numeri di codice:
10 contenitori × ml 10 di soluzione uso orale
codice: 015352038 (in base 10) 0GNJ76 (in base 32);
prezzo: invariato;

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988;

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti con la precedente composizione, non possono essere più venduti a partire dal: 1° ottobre 1992.

Decreto n. 498/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: denominata «GIBIFER» (ferritina), nella forma 10 flaconcini monodose di soluzione per uso orale.

Titolare A.I.C.: GIBIPHARMA S.p.a. Industria Farmaco Biologica, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Sofia, 22, codice fiscale 00780970158 (DD.MM. 18 dicembre 1979, e 21 luglio 1982);

Modifica apportata: Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

un contenitore contiene: complesso gluconato ferrico sodico (corrispondente a 40,0 mg di Fe 3+) mg 113,60;

eccipienti: saccarosio glicerina g 1,35; metile p-idrossibenzoato sodico mg 20,50; propile p-idrossibenzoato sodico mg 2,60; aroma composto di cannella, arancio, ireos, vaniglia mg 10,00; sorbitolo 70% non cristallizzabile g 4,50; acqua depurata q.b. a ml 10,00;

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «GIBIFER» è accompagnata dalla specificazione «complesso gluconato ferrico sodico»;

Numeri di codice:
10 contenitori bevibili
codice: 024108033 (in base 10) 0QZR01 (in base 32);
prezzo: invariato;

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988;

Prezzo: invariato;

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti con la precedente composizione, non possono essere più venduti a partiere dal: 1° ottobre 1992.

Decreto n. 499/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «RUBROFERRINA» (ferritina), nella forma: 20 bustine monodose di polvere per soluzione uso orale.

Titolare A.I.C.: Stabilimento Chimico Farmaceutico Dr. L. Brocchieri S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina Km 14,4, codice fiscale 02881740589.

Modifica apportata: Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:
una bustina di polvere monodose per soluzione orale contiene: complesso gluconato ferrico sodico mg 177.5 pari a Fe+ + + mg 62.5;
eccipienti: sorbitolo g 5, fruttosio g 1, mannitolo mg 100, aroma amarena mg 150;

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «RUBROFERRINA» è accompagnata dalla specificazione «complesso gluconato ferrico sodico»;

Numeri di codice:
20 bustine monodose
codice: 018051058 (in base 10) 0K6VZL (in base 32);
prezzo: invariato;

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988;

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti, con la precedente composizione, non possono essere più venduti a partiere dal: 1° ottobre 1992.

Decreto n. 500/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «FERRI-EMINA» (ferritina), nella forma: 10 flaconcini × ml 10 di soluzione per uso orale.

Titolare A.I.C.: LA.FA.RE. S.r.l., Laboratorio Farmaceutico, con sede legale e domicilio fiscale in Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino, 77, codice fiscale 00467860631.

Modifica apportata: composizione: la composizione dei principi attivi e degli eccipienti è ora la seguente:
ogni flaconcino da ml 10 contine: principio attivo: complesso gluconato ferrico sodico pari a mg 40 Fe+ + +;
eccipienti: saccarosio g 5, glicerina g 1, p-idrossibenzoato di metile (sale sodico) mg 15, p-idrossibenzoato di propile (sale sodico) mg 2, essenza ribes (1:400) mg 15, acqua distillata q.b. a ml 10;

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «FERRI-EMINA» è accompagnata dalla specificazione «complesso gluconato ferrico sodico»;

Numeri di codice:
10 flaconcini uso orale
codice: 025546021 (in base 10) 0SCM95 (in base 32);
prezzo: invariato;

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988;

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti, con la precedente composizione, non possono essere più venduti a partire dal: 1° ottobre 1992.

Decreto n. 501/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «EPAPLEX 40» (ferritina), nella forma: 10 contenitori monodose di soluzione sciroppata per uso orale.

Titolare A.I.C.: Select Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Roma, 117, codice fiscale 05016350588.

Modifiche apportate: Composizione: la composizione dei principi attivi e degli eccipienti è ora la seguente:
ogni contenitore da ml 10 contiene: principio attivo: complesso gluconato ferrico sodico pari a mg 40 Fe+ + +;
eccipienti: saccarosio g 4, glicerina g 1, metilparaidrossibenzoato g 0.012, proprilparaidrossibenzoato g 0.003, acido deidroacetico sale sodico g 0.004, essenza ribes (1:400) g 0.015, acqua distillata q.b. a ml 10;

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «EPAPLEX 40» è accompagnata dalla specificazione «complesso gluconato ferrico sodico»;

Numeri di codice:
10 contenitori per os × ml 10
codice: 017973114 (in base 10) 0K4HVU (in base 32);
prezzo: invariato;

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988;

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti con la precedente composizione, non possono essere più venduti a partiere dal: 1° ottobre 1992.

Decreto n. 502/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «ROSSEPAR» (ferritina), nella forma: 10 flaconcini 10 ml di soluzione per uso orale.

Titolare A.I.C.: K.B.R. Kroton Biologic Researches S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Crotone (Catanzaro), via Vittorio Emanuele, 72, codice fiscale 01600080798.

Modifiche apportate: Composizione: la composizione dei principi attivi e degli eccipienti è ora la seguente:
principio attivo: ferro gluconato sodico, pari a Fe+ + + mg 62.5;
eccipienti: sorbitolo al 70% g 4.5, sodio p-idrossibenzoato di metile mg 15, sodio p-idrossibenzoato di propile mg 2.0, glicerina g 0.8, aroma cherry ml 0.125, acqua distillata q.b. a ml 10;

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «ROSSEPAR» è accompagnata dalla specificazione «ferro gluconato sodico»;

Numeri di codice:
10 flaconcini × ml 10 uso orale
codice: 018309043 (in base 10) 0KGRXM (in base 32);
prezzo: invariato;

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988;

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti con la precedente composizione, non possono essere più venduti a partiere dal: 1° ottobre 1992.

Decreto n. 503/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «BIOS FERRO» (ferritina), nella forma: 30 capsule tipo «Forte» e 10 flaconcini di soluzione uso orale tipo «Forte».

Titolare A.I.C.: Recordati Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Laurentina, km 24.730, codice fiscale 01313330597.

Modifiche apportate:
Produttore: la produzione della forma 30 capsule tipo «Forte», è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. anche nello stabilimento consortile sito in Milano, via Civitali, 1;
Composizione: la composizione dei principi attivi e degli eccipienti è ora la seguente:
soluzione uso orale: un contenitore contiene: ferro trivalente mg 62.5 in complesso gluconato ferrico sodico;
eccipienti: sorbitolo soluzione ml 7.5, metile p-idrossibenzoato mg 20, aroma dolcezza mg 45, acqua depurata q.b. a ml 14;
capsule: una capsula contiene: ferro trivalente mg 62.5 in complesso gluconato ferrico sodico;
eccipienti: polietilenglicole 6000 mg 4, silice amorfa (siloyd 72) mg 60, magnesio stearato mg 5, talco mg 10;
capsula: gelatina mg 80, glicerina mg 10, E 171 (titanio biossido mg 1);

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «BIOS FERRO» è accompagnata dalla specificazione ferro gluconato sodico»;

Numeri di codice:
10 flaconcini di soluzione uso orale × ml 14
codice: 019750102 (in base 10) 0LUR6Q (in base 32)
30 capsule
codice: 019750114 (in base 10) 0LUR72 (in base 32)
prezzo: invariato.

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti con la precedente composizione, non possono essere più venduti a partire dal 1° ottobre 1992.

Decreto n. 504/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «ACTIFERRO» (ferritina), nella forma: 10 flaconcini × ml 10 di soluzione uso orale.

Titolare A.I.C.: Lampugnani farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria, 33, codice fiscale 00738630151.

Modifiche apportate: composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

un flaconcino da 10 ml contiene: complesso gluconato ferrico sodico mg 177,5 corrispondente a mg 62,5 di Fe+++; eccipienti: glicerina mg 750, sorbitolo polvere mg 3500, metil p-idrossibenzoato mg 20, propil p-idrossibenzoato mg 3,5, aroma fragola naturale mg 7,5, acqua depurata q.b. a ml 10.

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «ACTIFERRO» è accompagnata dalla specificazione «gluconato di ferro sodico».

Numeri di codice:
10 flaconcini × ml 10 uso orale:
codice: 018437032 (in base 10) 0KLNX8 (in base 32);
prezzo: invariato.

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti, con la precedente composizione, non possono essere più venduti a partire dal 1° ottobre 1992.

Decreto n. 505/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «UNIFER» (ferritina), nelle forme: 20 capsule × mg 20, 20 bustine di polvere uso orale × mg 20, 10 flaconcini di soluzione uso orale × mg 20, 10 flaconcini di soluzione uso orale × mg 40 e 20 bustine di polvere uso orale × mg 40.

Titolare A.I.C.: Dr. A. Tosi Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, corso della Vittoria, 12/B, codice fiscale 00109210039.

Modifiche apportate: composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

capsule × mg 40 (già da mg 20): ogni capsula contiene: principio attivo: ferro ossido saccarato mg 117,6 (corrispondente a Fe+++ mg 40);

eccipienti: lattosio mg 70,6, magnesio stearato mg 3,0, talco mg 3,7, amido di mais mg 39,4, silice amorfa disidratata (Syloid) mg 3,7;

bustine di polvere uso orale × mg 40 da g 3 (già da mg 20): ogni bustina contiene: principio attivo: ferro ossido saccarato mg 117,6 (corrispondente a Fe+++ mg 40);

eccipienti: mannitolo M.G. mg 140, essenza cherry mg 4, essenza nocciola mg 4, essenza vaniglia mg 2, saccarosio g 2,73;

flaconcini di soluzione uso orale × mg 40 da ml 7 (già da mg 20): ogni flaconcino contiene: principio attivo: ferro ossido saccarato mg 117,6 (corrispondente a Fe+++ mg 40);

eccipienti: glicerina mg 900, saccarosio g 1,5, essenza lampone ml 9, essenza cherry ml 0,04, essenza nocciola mg 35, metile p-idrossibenzoato mg 12,6, propile p-idrossibenzoato mg 1,4, alcool ml 0,5, acqua depurata q.b. a ml 7;

flaconcini di soluzione uso orale × mg 62,5 da ml 7 (già da mg 40): ogni flaconcino contiene: principio attivo: ferro ossido saccarato mg 183,75 (corrispondente a Fe+++ mg 62,5);

eccipienti: glicerina mg 900, saccarosio g 1,5, essenza lampone mg 9, essenza cherry ml 0,04, essenza nocciola mg 35, metile p-idrossibenzoato mg 12,6, propile p-idrossibenzoato mg 1,4, alcool ml 0,5, acqua depurata q.b. a ml 7;

bustine di polvere uso orale × mg 62,5 da g 3 (già da mg 40): ogni bustina contiene: principio attivo: ferro ossido saccarato mg 183,75 (corrispondente a Fe+++ mg 62,5);

eccipienti: mannitolo M.G. mg 140, essenza cherry mg 4, essenza nocciola mg 4, essenza vaniglia mg 2, saccarosio g 2,667.

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «UNIFER» è accompagnata dalla specificazione «ferro ossido saccarato».

Numeri di codice:
20 capsule × mg 40:
codice: 024628113 (in base 10) 0RHLWK (in base 32);
20 bustine × mg 40 di polvere uso orale:
codice: 024628125 (in base 10) 0RHLWK (in base 32);
10 flaconcini di soluzione orale × mg 40:
codice: 024628137 (in base 10) 0RHLX9 (in base 32);
10 flaconcini di soluzione orale × mg 62,5:
codice: 024628149 (in base 10) 0RHLXP (in base 32);
20 bustine di polvere per uso orale × mg 62,5:
codice: 024628152 (in base 10) 0RHLXS (in base 32);
prezzo: invariato.

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti, con la precedente composizione, non possono essere più venduti a partire dal 1° ottobre 1992.

Decreto n. 506/1992 del 13 giugno 1992

Specialità medicinale: «EXTRAFER» (ferritina), nelle forme: 10 contenitori monodose di soluzione per os da ml 10 e 20 bustine di granulare.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaco Biologico Crosara S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Campobello, 15, codice fiscale 01103160584.

Modifiche apportate: composizione: la composizione dei principi attivi e degli eccipienti è ora la seguente:

ogni contenitore da ml 10 contiene: principio attivo: complesso ferrigluconato sodico 113,5 mg (pari a 40 mg di Fe+++);

eccipienti: glicerina g 0,800, sorbitolo sol. 70% g 4,280, metile p-idrossibenzoato 0,015 g, propile p-idrossibenzoato g 0,0025, aroma naturale di ciliegia g 0,010, acqua depurata q.b. a 10 ml;

ogni bustina contiene: principio attivo: complesso ferrigluconato sodico 56,25 mg (pari a 20 mg di Fe+++);

eccipienti: silicio biossido g 0,100, aroma naturale di amarena 0,500 g, saccarosio g 4,344.

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «EXTRAFER» è accompagnata dalla specificazione «complesso ferrigluconato sodico».

Numeri di codice:
10 contenitori per os × ml 10:
codice: 025452032 (in base 10) 0S8RJ0 (in base 32);
20 gustine di granulare uso orale:
codice: 025452044 (in base 10) 0S8RJD (in base 32);
prezzo: invariato.

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1992.

I lotti già prodotti, con la precedente composizione, non possono essere più venduti a partire dal 1° ottobre 1992.

92A2842

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
informatica medica.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
ecologia.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di veterinaria:
legislazione veterinaria nazionale e della CEE sugli alimenti di origine animale.

Facoltà di scienze politiche:
storia delle relazioni internazionali.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
fisica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di sociologia:
sociologia dello sviluppo.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di magistero:
storia moderna.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Facoltà di architettura:
composizione architettonica I annualità;
storia dell'arte;
storia dell'arte;
geologia applicata ed idrogeologia;
fondamenti di economia;
teorie e tecniche della pianificazione;
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (II annualità).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A2860

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 marzo 1992 recante: «Accantonamento della somma di lire 43.352 miliardi del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente e parte in conto capitale, in attesa di definitiva ripartizione». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1992).

Nella tabella *A* allegata alla deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 29, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della regione Sicilia nella colonna riportante le «Assegnazioni 1° settembre 1992», in luogo della cifra di: «*3.007.989*», si legga ed intenda: «*3.017.989*».

92A2844

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 0 0 0 1 4 0 0 9 2 *

L. 1.200